

Set Informativo

KAIROS - Edizione Ottobre 2024

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata

Zurich Connect Protezione Auto CVT (Corpi di Veicoli Terrestri) – Kairos - Safe

Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e contiene:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2024
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 10.2024
- Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari (ed. febbraio 2018) - edizione 10.2024
- Informativa privacy - edizione 07.2023

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia che opera con il marchio Zurich Connect

Prodotto: Zurich Connect Protezione Auto CVT (Corpi di Veicoli Terrestri) – Kairos - Safe

Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura per i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di furto, incendio e, solo se acquistate, rottura e scheggiatura dei cristalli, eventi naturali, eventi sociopolitici, ribaltamento, urto e collisione con altro veicolo e copre dal costo di noleggio di un'auto sostitutiva.



Che cosa è assicurato?

La polizza Corpi di Veicoli Terrestri (C.V.T) Auto prevede i seguenti Moduli, organizzati in pacchetti che offrono una protezione ampia e modulabile:

- ✓ **Furto e Incendio:** furto (commesso o tentato), rapina (commessa o tentata), danni subiti dal veicolo a seguito di incendio, esplosione, scoppio e fulmine, anche se riconducibili ad attacchi Cyber.
- ✓ **Cristalli:** danni derivanti dalla rottura dei cristalli o di altre parti del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi, anche se riconducibili ad attacchi Cyber.
- ✓ **Eventi naturali e sociopolitici:** danni materiali e diretti subiti dal veicolo e pezzi di ricambio, accessori di serie, accessori non di serie in conseguenza di: trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta della neve (anche accidentale), tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane o smottamento di terreno, caduta di meteoriti anche quando il veicolo non si trova in circolazione; tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario e in seguito a urto con animali selvatici.
- ✓ **Perdite pecuniarie – Assistenza furto:** Spese sostenute a seguito di sottrazione o smarrimento chiavi, spese di immatricolazione, spese sostenute per la perdita del bagaglio, spese per il ripristino dei sistemi di sicurezza, spese per il ripristino del sistema di antifurto, spese per l'auto sostitutiva ceduta dal concessionario a seguito di perdita totale del veicolo assicurato, anche se riconducibili ad attacchi Cyber.
- ✓ **Kasko Collisione:** danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, anche se riconducibili ad attacchi Cyber.
- ✓ **Kasko Completa:** danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, anche se riconducibili ad attacchi Cyber.

Tutte le garanzie sono soggette ai massimali, franchigie e scoperti indicati dal contratto.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Di massa complessiva a pieno carico eccedente le 3,5 tonnellate;**
- ✗ **Non immatricolato ad uso privato in Italia;**
- ✗ **I taxi, i veicoli dati a noleggio, i veicoli destinati al trasporto di più di 8 persone. Le roulotte, i camper, le "kit cars", i veicoli modificati secondo specifiche non del costruttore;**
- ✗ **I veicoli utilizzati per: corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive, attività di test di velocità, prove di affidabilità; scuola guida; trasporto pubblico (ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici); consegne tramite corriere.**



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi per tutti i Moduli

- ! i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- ! i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
- ! i danni conseguenti ad appropriazione indebita.

Nel contratto possono essere previsti limiti, franchigie o scoperti variabili per garanzia.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.
- ✓ L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.
- ✓ In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l'assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza o il recesso della Compagnia ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.**

Il contraente e l'assicurato non sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l'ammontare del danno.

Al momento del sinistro il contraente e l'assicurato sono comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l'assicurato omettono di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

Il rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte e corrispondente all'intera durata della copertura, viene pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della polizza all'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto, autorizzato dalla Compagnia all'incasso dei Premi e al rilascio del certificato di Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 00.00 del giorno di pagamento. La copertura ha effetto fino alle ore 00.00 della data di scadenza indicata nel modulo di polizza e non prevede tacito rinnovo.

La copertura ha durata annuale o poliennale, come indicato nel modulo di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso). Per esercitare il diritto di ripensamento il contraente deve inviare una richiesta alla Compagnia:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it
- con raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
- tramite mail all'indirizzo: documenti@zurich-connect.it

In caso di diritto di ripensamento (recesso), la Compagnia rimborsa la parte del premio non usufruita nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sulla richiesta di recesso) e per ogni anno residuo di durata, al netto delle imposte e oneri parafiscali.

Nel caso di cessazione del rischio per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione il cliente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto con rimborso del premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali.

Il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio non usufruita, nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali.

Assicurazione Corpi di Veicoli Terrestri (CVT) Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
che opera con il marchio Zurich Connect

Prodotto: Zurich Connect Protezione Auto CVT
(Corpi di Veicoli Terrestri) - Kairos - Safe

Ultimo Aggiornamento: ottobre 2024

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, avente sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nei rami danni attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Patrimonio netto di 763,7 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 417 milioni di euro e riserve patrimoniali per 346,7 milioni di euro.

Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Impresa autorizzata con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Sito internet: www.zurich-connect.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it.

Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia non è tenuta alla determinazione dell'indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Modulo Furto e Incendio (sempre attivo)	<ul style="list-style-type: none">• Incendio da tumulti popolari (sempre operante): danni subiti da incendio a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.• Circolazione abusiva (sempre operante): danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina (consumato o tentata) esclusivamente se conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.• Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate (sempre operante): danni subiti dal veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo stesso.• Caduta corpi orbitanti (sempre operante): danni subiti dal veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, ad esclusione di ordigni esplosivi.
Modulo Cristalli (sempre attivo)	Per ogni sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, il massimale è pari a 1.500,00 Euro.
Modulo Perdite Pecuniarie - Assistenza Furto (sempre attivo)	<ul style="list-style-type: none">• Auto sostitutiva (sempre operante): in caso di incidente, furto o incendio del veicolo assicurato che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, il Dealer convenzionato mette a disposizione un'auto sostitutiva. Questa copertura opera con un massimale di 30 giorni. Per ogni sinistro la Compagnia rimborserà le spese sostenute, fino a un massimale pari a 60,00 Euro al giorno.• Spese per sottrazione o smarrimento chiavi (sempre operante): in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. Questa copertura opera con un massimale di 500,00 Euro per sinistro.

	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di immatricolazione (sempre operante): in caso di incendio, furto o incidente che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà le spese documentate sostenute dall'assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato. Questa copertura opera con un massimale di 200,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. • Bagaglio (sempre operante): in caso di incendio o incidente che comportino la perdita totale del veicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio. Questa copertura opera con un massimale di 300,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. • Spese per il ripristino dispositivi di sicurezza (sempre operante): A seguito di rapina, furto o incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza. Questa copertura opera con un massimale di 1000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. • Spese per il ripristino antifurto (sempre operante): la Compagnia rimborsa le spese sostenute il ripristino dei dispositivi di antifurto. Questa copertura opera con un massimale di 500,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

<p>Modulo Eventi Naturali e Socio Politici (attivo solo se acquistato)</p>	<p>Eventi Naturali: danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di urto con animali selvatici avvenuto in aree ammesse alla circolazione. È previsto un massimale di 6.000,00 Euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di grandine. È previsto un massimale di 4.000,000 Euro. - danni materiali e diretti subiti dal veicolo i caos di grandine, se l'assicurato ha sottoscritto uno dei pacchetti Plus Premium, Full Premium o Extra Premium, è previsto un massimale di 6.000,000 Euro. <p>Eventi sociopolitici: in caso di urto con un altro veicolo identificato non coperto da R.C.A. è previsto un massimale per il veicolo di 6.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurato.</p>
<p>Modulo "Kasko" (è attiva solo la garanzia acquistata)</p>	<p>Il contraente può scegliere, indicandolo nel modulo di polizza e pagando il relativo premio aggiuntivo, una delle due forme proposte tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasko Collisione: sono compresi i danni materiali e diretti al veicolo solo se derivano da collisione con altro veicolo a motore identificato. La copertura Kasko Collisione è prestata a primo rischio assoluto. È previsto un massimale per sinistro e per anno assicurato di 6.000 Euro. • Kasko Completa: sono compresi i danni materiali e diretti al veicolo solo se derivano da urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento, uscita di strada. È previsto un massimale per il veicolo così come indicato nel modulo di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

<p>Modulo Furto e Incendio (sempre attivo)</p>	<p>Esclusioni</p> <p>La copertura non è operante:</p> <ol style="list-style-type: none"> Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi; Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore; Per i danni derivanti da urto con animali selvatici; Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
---	--

- e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
- f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- g) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- h) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
- i) Per semplici bruciature non seguite da Incendio;
- j) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- k) Per danni da Furto di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al Veicolo
- l) Per Furto del Veicolo o pezzi di ricambio, Accessori di serie, se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del Codice della Strada;
- m) Danni a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati di cui all'art. 1.1 "Garanzie principali", ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- n) In caso di Furto, totale o parziale, se il Veicolo non era chiuso a chiave;
- o) In caso di Furto, totale o parziale, agevolato dall'utilizzo delle chiavi di accensione del Veicolo se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del Veicolo, a meno che il cliente non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il Furto delle chiavi.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione

SCOPERTI:

- Furto e incendio:

	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)
Furto e Incendio	Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro
Danno totale per un veicolo Usato e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di acquisto del veicolo	-
Danno totale per un nuovo veicolo e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione	-
Danno totale congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato	Scoperto del 5%
Danno parziale – in caso di riparazione presso il Dealer Convenzionato	Franchigia 250 Euro

Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- d) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
- g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- i) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita
- j) Per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei Cristalli;
- k) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- l) Per i danni coperti dal Modulo Eventi Naturali e Socio Politici (Art. 3);
- m) Per i danni coperti dal Modulo Kasko (Art. 5);
- n) Se il Veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione

FRANCHIGIE:

	Franchigia (per ciascun sinistro)
Sostituzione del cristallo danneggiato	Franchigia 200,00 Euro
Sostituzione del cristallo danneggiato presso il Dealer Convenzionato	Franchigia 100,00 Euro
Riparazione del cristallo danneggiato	Franchigia 100,00 Euro
Riparazione del cristallo danneggiato presso il Dealer Convenzionato	-

**Modulo
Cristalli
(sempre attivo)**

**Modulo
Eventi Naturali e
Socio politici
(attivo solo se
acquistato)**

Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
- f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche;
- g) Per i danni provocati al motore derivanti dall'aspirazione di acqua;
- h) Per i danni non causati da uno degli eventi naturali elencati all'art. 3.1.1 "Vari eventi naturali", anche se provocati da oggetti trasportati dal vento;
- i) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.

SCOPERTI:

	Scoperto (per ciascun sinistro)
Eventi naturali e sociopolitici	Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro
Danno parziale - In caso di riparazione presso il Dealer Convenzionato	Franchigia 250,00 Euro
Danno totale per un veicolo Usato e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di acquisto del veicolo	-
Danno totale per un nuovo veicolo e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione	-
Danno totale congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato	Scoperto del 5%

**Modulo
Perdite Pecuniarie
- Assistenza Furto
(sempre attivo)**

Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- e) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- f) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.

	<p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyberterrorismo • attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS • furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza • Minacce di Cyberestorsione • Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali • Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione <p>FRANCHIGIE, SCOPERTI: Non sono presenti franchigie e scoperti.</p>
<p>Modulo Kasko (attiva solo la garanzia acquistata)</p>	<p>Esclusioni Le coperture Kasko Collisione e Kasko Completa non sono operanti:</p> <p>a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;</p> <p>b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;</p> <p>c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;</p> <p>d) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;</p> <p>e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) del Contraente, dell'Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;</p> <p>f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;</p> <p>g) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;</p> <p>h) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.</p> <p>i) Se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 Codice della Strada;</p> <p>j) Per i danni subiti dal Veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;</p> <p>k) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul Veicolo;</p> <p>l) Per i danni da operazioni di carico e scarico;</p> <p>m) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;</p> <p>n) Per i danni conseguenti a Furto, Rapina e Incendio non determinato dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o, rispettivamente, all'art. 5.3.1 "Oggetto della garanzia Kasko completa";</p> <p>o) Per i danni alle ruote (inclusi cerchi, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili;</p> <p>p) Se il conducente, al momento del Sinistro,</p> <p style="margin-left: 20px;">i. Guidava in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;</p> <p style="margin-left: 40px;">e</p> <p style="margin-left: 20px;">ii. È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.</p>

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione

La copertura Kasko Collisione è prestata a primo rischio assoluto.

La copertura Kasko Completa è prestata a valore intero.

FRANCHIGIA, SCOPERTO:

- Kasko Collisione:

	Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro)
Collisione	Scoperto 10%, minimo di 500,00 Euro
Danno totale per un veicolo Usato e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di acquisto del veicolo	-
Danno totale per un nuovo veicolo e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione	-
Danno totale congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato	Scoperto del 5%
Danno parziale – in caso di riparazione presso il Dealer Convenzionato	Franchigia di 250,00 Euro

- Kasko Completa:

	Scoperto (per ciascun sinistro)
Kasko completa	Scoperto 10%, minimo di 500,00 Euro
Danno totale per un veicolo Usato e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di acquisto del veicolo	-
Danno totale per un nuovo veicolo e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione	-
Danno totale congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato	Scoperto del 5%
Danno parziale – in caso di riparazione presso il Dealer Convenzionato	Scoperto 5% con Minimo di 250,00 Euro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro Il contraente e l'assicurato devono dare avviso alla Compagnia entro 5 giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza. Per effettuare la denuncia si può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare l'apposita funzionalità nella propria Area Riservata del sito www.zurich-connect.it oppure • chiamare il numero 800.893.990 • scrivere all'indirizzo e-mail documenti@zurich-connect.it <p>Con riferimento alla garanzia "Furto e Incendio": Il contraente/assicurato deve presentare denuncia all'autorità competente. In caso di sinistro avvenuto all'estero la denuncia va presentata anche all'autorità straniera.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Eventi naturali": Il contraente/assicurato deve presentare una dichiarazione rilasciata dall'autorità del luogo competente in materia; oppure la comunicazione di sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino. In caso di urto contro animale selvatico il contraente/assicurato deve presentare verbale di constatazione dell'accaduto da parte dell'autorità competente.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Cristalli": L'Assicurato che intende avvalersi del servizio centro convenzionato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esibire l'originale della scheda di Polizza • Non dovrà anticipare denaro, fino a concorrenza del Massimale. <p>Con riferimento ai moduli "Kasko": Il contraente o l'assicurato deve presentare denuncia di sinistro o un modulo CAI oltre alla copia della patente del conducente del Veicolo al momento del Sinistro.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Eventi Socio Politici": Il contraente o l'assicurato deve presentare denuncia all'autorità competente. In caso di sinistro avvenuto all'estero la denuncia va presentata anche all'autorità straniera.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione In caso di sinistro con danni al veicolo il contraente o l'assicurato può far effettuare le riparazioni presso un Concessionario Convenzionato o un autoriparatore convenzionato con la Compagnia (elenco disponibile sul sito www.zurich-connect.it). Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà sono previste delle agevolazioni.</p>
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni. I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni alla persona.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Zurich ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia di sinistro e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo.</p> <p>Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori).</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito da Zurich entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.
Risoluzione	Fermo restando quanto già specificato nel DIP danni, il contraente e/o l'assicurato non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto, ai sensi dell'art. 1899 del Codice civile.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi ha sottoscritto un contratto per l'acquisto di un veicolo e intenda assicurarlo con Kairos Broker S.r.l. dai rischi di danni derivanti da furto, incendio, rottura e scheggiatura dei cristalli, eventi naturali, eventi sociopolitici, perdite pecuniarie, ribaltamento, urto e collisione con altro veicolo e dal costo di noleggio di un'auto sostitutiva.



Quali costi devo sostenere?

• Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 30,00%, calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>Zurich-Connect deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; • in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato all'impresa. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax: 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito di Zurich Connect www.zurich-connect.it.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni Contrattuali

Zurich Connect Protezione Auto CVT (Corpi di Veicoli Terrestri) - Kairos - Safe

Ultimo Aggiornamento: ottobre 2024

Indice

A. Presentazione del prodotto	4
I - Zurich Connect Protezione Auto CVT (Corpi di Veicoli Terrestri) – Kairos - Safe: cos'è e come leggere il contratto	4
I.I - Simbologia adottata	4
I.II - Guida al prodotto	4
I.II.I - Cos'è Zurich Connect Protezione Auto CVT (Corpi di Veicoli Terrestri) - Kairos - Safe chi lo può acquistare?	4
B. Oggetto	6
1. Modulo Furto e Incendio	6
1.1 Garanzie principali	6
1.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo).....	6
1.2.1 Incendio da tumulti popolari.....	6
1.2.2 Circolazione abusiva	6
1.2.3 Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate.....	6
1.2.4 Caduta corpi orbitanti.....	6
1.3 Forma di garanzia e scoperti.....	6
1.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina.....	6
1.4 Esclusioni	7
1.5 Recupero della refurtiva	8
1.6 Estensione territoriale.....	8
2. Modulo Cristalli.....	9
2.1 Oggetto della garanzia	9
2.2 Massimale e Franchigia	9
2.3 Riduzione o non applicazione della Franchigia.....	9
2.4 Esclusioni	9
2.5 Estensione territoriale.....	10
3. Modulo Perdite pecuniarie – Assistenza Furto.....	11
3.1 Oggetto.....	11
3.1.1 Auto Sostitutiva.....	11
3.1.2 Spese per sottrazione o smarrimento chiavi.....	11
3.1.3 Spese di immatricolazione.....	11
3.1.4 Bagaglio.....	11
3.1.5 Spese per il ripristino dispositivi di sicurezza.....	12
3.1.6 Spese per il ripristino antifurto.....	12
3.2 Esclusioni	12
3.3 Estensione territoriale.....	12
4. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici.....	13
4.1 Eventi Naturali	13
4.1.1 Vari eventi naturali.....	13
4.1.2 Urto con animali selvatici.....	13
4.1.3 Pezzi di ricambio, Accessori di serie e Accessori non di serie	13
4.2 Eventi Socio Politici	13
4.2.1 Oggetto della copertura Eventi Socio Politici.....	13

4.2.2	Pezzi di ricambio, Accessori di serie e Accessori non di serie	14
4.3	Forma di garanzia, massimali e scoperti.....	14
4.3.1	Riduzione dello Scoperto.....	14
4.4	Esclusioni	14
4.5	Estensione territoriale.....	15
5.	Modulo Kasko.....	16
5.1	Garanzie prestate.....	16
5.2	Kasko Collisione.....	16
5.2.1	Oggetto della garanzia Kasko Collisione.....	16
5.2.2	Forma di assicurazione, Massimale, Scoperto e Minimo di Scoperto	16
5.3	Kasko Completa.....	16
5.3.1	Oggetto della garanzia Kasko completa.....	16
5.3.2	Forma di assicurazione, Massimale e Scoperto.....	16
5.4	Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto.....	16
5.5	Determinazione dell'Indennizzo.....	17
5.6	Rinuncia al diritto di surroga	17
5.7	Colpa grave.....	17
5.8	Esclusioni	17
5.9	Estensione territoriale.....	18
C.	Il contratto dalla A alla Z	19
6.	Previsioni comuni a tutti i moduli.....	19
6.1	Dichiarazioni sulle circostanze del rischio	19
6.2	Aggravamento del rischio.....	19
6.2.1	Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato	19
6.3	Diminuzione del rischio	19
6.4	Premio	20
6.5	Durata del contratto e periodo di copertura	20
6.5.1	Durata e assenza di tacito rinnovo	20
6.5.2	Inizio della copertura.....	20
6.5.3	Termine della copertura.....	20
6.6	Diritto di ripensamento (recesso).....	20
6.7	Cessazione del rischio	21
6.8	Rimborso del premio in caso di Furto o Incendio totale del Veicolo	21
6.8.1	Risoluzione del contratto.....	21
6.8.2	Consegna delle chiavi.....	22
6.9	Altre assicurazioni.....	22
6.10	Non cedibilità.....	22
6.11	Delega di pagamento del credito.....	22
6.12	Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati	22
6.13	Oneri fiscali.....	22
6.14	Comunicazioni.....	23
6.15	Modifiche al contratto.....	23
6.16	Legge applicabile	23
6.17	Foro competente.....	23
6.18	Diritto d'accesso agli atti d'impresa	23
D.	Cosa fare in caso di Sinistro	24
7.	Disposizioni comuni a tutti i Moduli.....	24
7.1	Obblighi in caso di Sinistro.....	24
7.1.1	Conservazione delle tracce	24
7.1.2	Documentazione probatoria.....	24
7.1.3	Inadempimento.....	24
7.2	Contenuto della denuncia di Sinistro.....	24
7.3	Pagamenti della Compagnia	24
7.4	Indennizzo con riacquisto.....	25
7.5	Limite massimo di indennizzo (Massimale)	25
7.6	Franchigie e Scoperti	25
7.7	Surroga	26
8.	Disposizioni comuni al Modulo Furto e Incendio, al Modulo Cristalli, al Modulo Kasko, al Modulo Eventi Naturali e Sociopolitici.....	27

8.1	Obblighi in caso di sinistro.....	27
8.1.1	Modulo Furto e Incendio.....	27
8.1.2	Modulo Cristalli.....	27
8.1.3	Modulo Perdite Pecuniarie	27
8.1.4	Modulo Kasko.....	27
8.1.5	Modulo Eventi Naturali e Sociopolitici	28
8.1.6	Denuncia per danni agli Accessori di serie e/o non di serie.....	28
8.2	Conservazione dello stato di fatto del Veicolo	28
8.3	Degrado d'uso.....	28
8.4	Valore a nuovo	29
8.5	Procedura di attivazione del riacquisto	29
8.6	Forma di assicurazione.....	29
8.6.1	Valore Intero.....	29
8.6.2	Primo Rischio Assoluto.....	29
8.7	Calcolo del danno.....	30
8.7.1	Perdita totale del Veicolo	30
8.7.2	Perdita parziale del Veicolo	30
8.7.3	Applicazione della regola proporzionale.....	30
8.7.4	Ulteriori voci di danno.....	30
8.8	Valore predefinito di riacquisto.....	30
8.9	Esagerazione dolosa del danno	31
8.10	Valutazione del danno	31
8.10.1	Tempistiche.....	31
8.10.2	Perizia contrattuale.....	31
8.11	Pagamento dell'Indennizzo	31
E. Glossario	32
F. Informativa Privacy	37

A. Presentazione del prodotto

I - Zurich Connect Protezione Auto CVT (Corpi di Veicoli Terrestri) – Kairos - Safe: cos'è e come leggere il contratto

I.I - Simbologia adottata

Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l'iniziale maiuscola, come ad esempio "Assicurato". In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato** sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Riquadro esplicativo

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali. Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.

I.II - Guida al prodotto

I.II.I - Cos'è Zurich Connect Protezione Auto CVT (Corpi di Veicoli Terrestri) - Kairos - Safe chi lo può acquistare?

Il prodotto Zurich Connect Protezione Auto CVT (Corpi di Veicoli Terrestri) - Kairos - Safe è destinato a clienti privati o piccole imprese, proprietari o utilizzatori qualificati di un'automobile, che vogliono proteggerla da eventi accidentali.

Il **Contraente/Assicurato** di questo prodotto deve essere una persona fisica o giuridica residente o avente sede legale nel **Territorio italiano**.

La copertura prevede dei pacchetti composti dai 5 Moduli che offrono una protezione ampia e modulabile:



1. Modulo **Furto e Incendio**: assicura contro i danni subiti in caso di furto, rapina o incendio del **Veicolo**, inclusi gli **Accessori di serie**;
2. Modulo **Cristalli**: assicura contro i danni subiti in caso di rottura o scheggiatura accidentale dei cristalli;
3. Modulo **Perdite pecuniarie – Assistenza Furto**: offre una serie di servizi e rimborsi a seguito del Furto o del tentato Furto dell'automobile.
4. Modulo **Eventi Naturali e Socio Politici**: copre i danni causati all'automobile, inclusi gli **Accessori di serie**, in caso di eventi naturali o sociopolitici straordinari e imprevedibili e l'urto con animali selvatici;

5. Modulo **Kasko**: disponibile sia nella versione “Collisione” (che copre dai danni subiti durante la circolazione, in seguito a collisione accidentale con altri veicoli) che nella versione “Completa”;

Le garanzie previste da ciascun Modulo sono attive solo se quel Modulo fa parte del pacchetto effettivamente acquistato. I pacchetti disponibili sono riportati nella tabella sottostante:

Nome pacchetto	Moduli						
	Furto e incendio	Cristalli	Perdite pecuniarie Assistenza Furto	Eventi Naturali (max 4.000 €) e Sociopolitici	Eventi Naturali (max 6.000 €) e Sociopolitici	Kasko	
						Collisione	Completa
Light	✓	✓	✓				
Plus	✓	✓	✓	✓			
Plus Premium	✓	✓	✓		✓		
Full	✓	✓	✓	✓		✓	
Full Premium	✓	✓	✓		✓	✓	
Extra	✓	✓	✓	✓			✓
Extra Premium	✓	✓	✓		✓		✓

B. Oggetto



1. Modulo Furto e Incendio

SEMPRE ATTIVO

1.1 Garanzie principali

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti subiti da:

- Il **Veicolo**; e
- I pezzi di ricambio, **Accessori di serie e non di serie**, ma solo se
 - **stabilmente fissati sul Veicolo, e**
 - **indicati specificamente nella fattura di acquisto del Veicolo insieme al loro valore;**

se e solo se tali danni materiali e diretti derivano da:

- a) **Furto** (consumato o tentato) o **Rapina** (consumata o tentata); in questo caso sono compresi i danni causati al **Veicolo** durante l'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o **Rapina**;
- b) **Incendio, Esplosione, Scoppio**, fulmine

anche se riconducibili ad **Attacchi Cyber**.

In caso di Sinistro l'**Assicurato** dovrà fare denuncia immediata all'autorità. Se il sinistro è avvenuto al di fuori del territorio italiano l'**Assicurato** dovrà anche fare denuncia all'autorità straniera e successivamente inviare copia di tale denuncia alla compagnia.

1.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo)

1.2.1 Incendio da tumulti popolari

La copertura vale in caso di danni da **Incendio** avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità.**

Se il Sinistro è avvenuto all'estero l'Assicurato dovrà fornire anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere.

1.2.2 Circolazione abusiva

La copertura vale anche per i danni subiti dal **Veicolo** durante la circolazione abusiva a seguito di **Furto** (consumato o tentato) o **Rapina** (consumata o tentata), **esclusivamente se tali danni sono conseguenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

1.2.3 Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate

La **Compagnia** indennizza l'**Assicurato**, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto (vedi lettera a) dell'art. 1.1 "Garanzie principali"), dei danni subiti dal **Veicolo** a seguito di **Furto** tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno del **Veicolo** stesso.

1.2.4 Caduta corpi orbitanti

La copertura vale anche per i danni subiti dal **Veicolo** a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **con esclusione degli ordigni esplosivi.**

1.3 Forma di garanzia e scoperti

Le garanzie sono prestate nella forma a Valore Intero.

1.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina

La garanzia prevede uno Scoperto del 10% con minimo di Scoperto di 500,00 Euro.

La percentuale di Scoperto e il minimo di Scoperto non saranno applicati:

- in caso di **Danno totale** per un veicolo Usato e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di acquisto del veicolo
- In caso di **Danno totale** per un nuovo veicolo e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione

In deroga a quanto precedentemente stabilito:

- In caso di **Danno totale** congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato o riparazione effettuata presso il Dealer Convenzionato lo **Scoperto** è pari al 5%
- In caso di **Danno parziale** con riparazione presso il Dealer Convenzionato la **Franchigia è pari a** 250 Euro.

1.4 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- g) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- h) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
- i) Per semplici bruciature non seguite da **Incendio**;
- j) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- k) Per danni da **Furto** di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al **Veicolo**
- l) Per **Furto** del **Veicolo** o pezzi di ricambio, **Accessori di serie**, se il **Veicolo** è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del **Codice della Strada**;
- m) Danni a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati di cui all'art. 1.1 "Garanzie principali", ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- n) In caso di **Furto**, totale o parziale, se il **Veicolo** non era chiuso a chiave;
- o) In caso di **Furto**, totale o parziale, agevolato dall'utilizzo delle chiavi di accensione del **Veicolo** se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del **Veicolo**, a meno che il cliente non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il **Furto** delle chiavi.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy

- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione

1.5 Recupero della refurtiva

Se il **Veicolo** rubato o le parti del **Veicolo** rubato vengono recuperati, l'**Assicurato** deve darne avviso alla **Compagnia** appena ne ha avuto notizia.

Se il **Veicolo** o parti del **Veicolo** vengono recuperati:

- prima del pagamento dell'**Indennizzo**, la **Compagnia** pagherà solo eventuali danni subiti dal **Veicolo** nell'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o della **Rapina**;
- dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** potrà scegliere se:
 - a) sopportare tutti gli adempimenti fiscali necessari per la vendita del **Veicolo** da parte della **Compagnia**.
Se non precedentemente rilasciata, il proprietario del **Veicolo** inoltre, dovrà fornire alla **Compagnia** la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la **Compagnia** è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita.
 - b) rientrare in possesso del **Veicolo** restituendo alla **Compagnia** l'**Indennizzo** incassato. Se il **Veicolo** ritrovato è danneggiato, la **Compagnia** pagherà solo eventuali danni subiti dal **Veicolo** nell'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o della **Rapina**.

1.6 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.

L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'**Indennizzo** viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.



2. Modulo Cristalli

SEMPRE ATTIVO

2.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza i danni di rottura e scheggiatura di **Cristalli** delimitanti l'abitacolo del **Veicolo**, **solo se dovuti**:

- a) a causa accidentale derivante dalla circolazione, o
- b) a fatti involontari di terzi

anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.

2.2 Massimale e Franchigia

Per ogni **Sinistro**, e indipendentemente dal numero e dal tipo di **Cristalli** danneggiati, il **Massimale** è pari a 1.500,00 Euro.

In caso di sostituzione del **Cristallo** danneggiato, si applica una **Franchigia** di 200,00 Euro.

In caso di riparazione del **Cristallo** danneggiato, si applica una **Franchigia** di 100,00 Euro.

2.3 Riduzione o non applicazione della Franchigia

Sarà applicata una **Franchigia** di 100,00 Euro in caso di sostituzione del **Cristallo** danneggiato presso un **Centro** o un **Dealer Convenzionato**.

La **Franchigia** non sarà applicata in caso di riparazione del **Cristallo** danneggiato presso un **Centro** o un **Dealer Convenzionato**.

2.4 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del **Veicolo** a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il **Veicolo** circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- d) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da **Veicolo** alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- e) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- f) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- g) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- h) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- i) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita
- j) Per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei **Cristalli**;
- k) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio (Art. 1) conseguenti a **Furto** o **Rapina**, consumati o tentati;
- l) Per i danni coperti dal Modulo Eventi Naturali e Socio Politici (Art. 3);
- m) Per i danni coperti dal Modulo Kasko (Art. 5);
- n) Se il **Veicolo** viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali

2.5 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.

L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'[Indennizzo](#) viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'[Assicurato](#).

3. Modulo Perdite pecuniarie – Assistenza Furto



SEMPRE ATTIVO

3.1 Oggetto

Il modulo comprende 7 garanzie sempre attive.

3.1.1 Auto Sostitutiva

Se:

- a) a seguito di:
- Incidente,
 - Incendio,
 - Furto

si verifica la **Perdita totale** e definitiva del **Veicolo** o l'antieconomicità della sua riparazione, e l'**Assicurato** riacquista un veicolo **presso il Dealer Convenzionato**, e richiede un'auto sostitutiva, allora il Dealer metterà a disposizione dell'**Assicurato** l'auto sostitutiva **per un massimo di 30 giorni con limite indennizzabile giornaliero di €60,00**.

3.1.2 Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del **Veicolo**, la **Compagnia** rimborsa - **fino ad un Massimale di 500,00 Euro per Sinistro** - le spese per:

- sostituire le serrature con altre dello stesso tipo;
- la manodopera per l'apertura delle portiere e per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

3.1.3 Spese di immatricolazione

Se a seguito di:

- Incendio,
- Furto,
- Incidente

si verifica la **Perdita totale** e definitiva del **Veicolo** o l'antieconomicità della sua riparazione, la **Compagnia** corrisponderà - **fino ad un Massimale di 200,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo** - le spese documentate sostenute dall'**Assicurato** al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.

3.1.4 Bagaglio

Se a seguito di:

- Incendio
- Incidente

si verifica la **Perdita totale** del **Veicolo**, o l'antieconomicità della sua riparazione, la **Compagnia** rimborsa i danni ai beni dell'**Assicurato** e dei trasportati portati in **Viaggio**, **fino ad un massimo di 300,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo**.

Sono coperti esclusivamente i seguenti beni:

- a) indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio, contenuti in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori;
- b) indumenti indossati.

Sono esclusi i gioielli, gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli Apparecchi Audiofonovisivi, CD, video, ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio e gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni all'Autorità competente e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.

3.1.5 Spese per il ripristino dispositivi di sicurezza

A seguito di rapina, furto o incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa – fino ad un **Massimale di 1000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo** – le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza.

3.1.6 Spese per il ripristino antifurto

La Compagnia rimborsa - sino ad un **Massimale di 150,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo** - le spese sostenute il ripristino dei dispositivi di antifurto.

3.2 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- e) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- f) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione

3.3 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati Membri all'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.

L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'**Indennizzo** viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.



4. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

4.1 Eventi Naturali

4.1.1 Vari eventi naturali

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo**, anche quando non si trova in circolazione, a causa dei seguenti eventi, **a condizione che tali eventi abbiano prodotto effetti riscontrabili su una pluralità di veicoli:**

- a) Trombe d'aria,
- b) Uragani,
- c) Alluvioni,
- d) Inondazioni,
- e) Grandine,
- f) Slavine,
- g) Caduta anche accidentale di neve,
- h) Tempeste di vento,
- i) Cicloni,
- j) Tifoni,
- k) Frane o smottamento di terreno,
- l) Caduta di meteoriti.

La garanzia è prestata nella forma a Valore Intero.

4.1.2 Urto con animali selvatici

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo**, in caso di urto con animali selvatici **avvenuto in aree ammesse alla circolazione, a condizione che l'evento sia rilevato dalle Autorità sul luogo in cui il Sinistro si è verificato.**

Ferme le altre esclusioni applicabili a questo Modulo, questa copertura non opera per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del Veicolo se non immediatamente conseguenti all'urto con l'animale selvatico.

La garanzia Urto con animali selvatici prevede un **Massimale** di 6.000,00 Euro per **Sinistro**.

4.1.3 Pezzi di ricambio, Accessori di serie e Accessori non di serie

La garanzia opera anche per:

- pezzi di ricambio, **Accessori di serie;**
- **Accessori non di serie**

ma solo se

- **stabilmente fissati sul Veicolo, e**
- **indicati specificamente nella fattura di acquisto del Veicolo insieme al loro valore.**

4.2 Eventi Socio Politici

4.2.1 Oggetto della copertura Eventi Socio Politici

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** a causa dei seguenti eventi:

- a) Tumulti popolari,
- b) Scioperi,
- c) Sommosse,
- d) Atti di terrorismo,
- e) Sabotaggio,
- f) Atti di danneggiamento volontario.

Sono esclusi i danni espressamente coperti dall'art. 5.2.1 "Oggetto della garanzia kasko Collisione" e dall'art. 5.3.1 "Oggetto della garanzia Kasko completa".

La garanzia è prestata nella forma a **Valore Intero**.

Si applica un **Massimale** di 6.000,00 Euro per **Sinistro** per riparazioni di danni subiti dal veicolo in seguito a scontro con un altro veicolo identificato non coperto da R.C.A.

In questo ultimo caso lo **Scoperto** e il minimo di **Scoperto** sono nulli.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile. Il veicolo danneggiante deve essere identificato da targa, e deve essere fornito il verbale dell'autorità intervenuta. La garanzia è operante nel caso in cui il sinistro non sia altrimenti indennizzabile.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d'uso sulle parti sostituite.

4.2.2 Pezzi di ricambio, Accessori di serie e Accessori non di serie

La garanzia opera anche per:

- pezzi di ricambio, **Accessori di serie**;
- **Accessori non di serie**

ma solo se

- **stabilmente fissati sul Veicolo**, e
- indicati specificamente nella fattura di acquisto del **Veicolo** insieme al loro valore.

4.3 Forma di garanzia, massimali e scoperti

La garanzia "Eventi Naturali" (Art. 3.1) è prestata nella forma a **Valore Intero**.

Per i danni causati da Grandine il **Massimale** è pari a 4.000,00 Euro.

Nel caso in cui l'**Assicurato**, in fase di sottoscrizione /adesione della copertura assicurativa abbia scelto uno dei pacchetti Plus premium, Full Premium o Extra Premium, il massimale per i danni da grandine è innalzato a 6.000,000 Euro.

Per i danni causati da urto con animale selvatico il **Massimale** è pari a 6.000,00 Euro.

La garanzia "Eventi Socio Politici" (Art. 3.2) è prestata nella forma a **Valore Intero**.

Per i danni causati da urto con veicolo non assicurato il **Massimale** è pari a 6.000,00 Euro.

È presente uno **Scoperto** del 10%, con un minimo di **Scoperto** di 500,00 Euro.

4.3.1 Riduzione dello Scoperto

La percentuale di **Scoperto** e il minimo di **Scoperto** non saranno applicati:

- in caso di **Danno totale** per un veicolo Usato e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di acquisto del veicolo
- In caso di **Danno totale** per un nuovo veicolo e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione

In deroga a quanto precedentemente stabilito:

- In caso di **Danno totale** congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato lo **Scoperto** è pari al 5%
- In caso di **Danno parziale** con riparazione presso il Dealer Convenzionato il **Minimo è pari a 250 Euro**

4.4 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- g) Per i danni provocati al motore derivanti dall'aspirazione di acqua;
- h) Per i danni non causati da uno degli eventi naturali elencati all'art. 3.1.1 "Vari eventi naturali", anche se provocati da oggetti trasportati dal vento;
- i) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.

4.5 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.

L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'**Indennizzo** viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.



5. Modulo Kasko

È ATTIVA SOLO LA GARANZIA ACQUISTATA

5.1 Garanzie prestate

Il **Contraente** può scegliere, indicandolo nel **Modulo di Polizza** e pagando il relativo **Premio**, una delle due formule proposte tra:

- Art. 5.2 “Kasko Collisione” e
- Art. 5.3 “Kasko Completa”.

5.2 Kasko Collisione

5.2.1 Oggetto della garanzia Kasko Collisione

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** solo se tali danni materiali e diretti derivano da collisione con altro veicolo a motore identificato, anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.

5.2.2 Forma di assicurazione, Massimale, Scoperto e Minimo di Scoperto

La copertura è prestata a **Primo Rischio Assoluto**, senza applicazione del **Degrado d'uso** sulle parti sostituite.

Si applica un Massimale di 6.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurato e uno Scoperto del 10%, con un minimo di Scoperto di 500,00 Euro.

5.3 Kasko Completa

5.3.1 Oggetto della garanzia Kasko completa

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti subiti da:

- Il **Veicolo**; e
- I pezzi di ricambio, **Accessori di serie**, **Apparecchi audiofonovisivi** ma solo se
 - **stabilmente fissati sul Veicolo, e**
 - **indicati specificamente nella fattura di acquisto del Veicolo insieme al loro valore**

solo se tali danni materiali e diretti si verificano durante la circolazione su aree pubbliche o private e derivano da:

- a) urto contro altro veicolo,
- b) urto contro ostacoli fissi e mobili,
- c) ribaltamento,
- d) uscita di strada.

anche se riconducibili ad Attacchi Cyber.

5.3.2 Forma di assicurazione, Massimale e Scoperto

La copertura è prestata a **Valore Intero**.

Il Massimale per il Veicolo è pari al valore dichiarato nel Modulo di Polizza.

Si applica uno Scoperto del 10%, con un minimo di Scoperto di 500,00 Euro.

5.4 Riduzione di Franchigia, Scoperto e minimo di Scoperto

La percentuale di **Scoperto** e il minimo di **Scoperto** non saranno applicati:

- in caso di **Danno totale** per un veicolo Usato e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di acquisto del veicolo
- In caso di **Danno totale** per un nuovo veicolo e congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato e se il sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione

In deroga a quanto precedentemente stabilito:

- In caso di **Danno totale** congiuntamente a rimpiazzo/riacquisto di un nuovo veicolo presso il Dealer Convenzionato o riparazione effettuata presso il Dealer Convenzionato lo **Scoperto** è pari al 5%
- **Garanzia Kasko Collisione, in caso di Danno parziale** con riparazione presso il Dealer Convenzionato il **Minimo** è pari a 250 Euro oppure
- **Garanzia Kasko Completa, in caso di Danno parziale** con riparazione presso il Dealer Convenzionato lo scoperto è pari al 5% e il **Minimo** è pari a 250 Euro

5.5 Determinazione dell'Indennizzo

Dall'**Indennizzo** vengono dedotte le somme percepite dall'**Assicurato** a qualunque titolo da terzi responsabili e loro assicuratori.

5.6 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso

- Il conducente debitamente autorizzato alla guida del **Veicolo**,
- I trasportati
- I **Familiari** dell'**Assicurato**.

5.7 Colpa grave

La copertura vale anche per i **Sinistri** determinati da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato** o delle persone che legittimamente detengono il **Veicolo**.

5.8 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per **Sinistri** avvenuti durante la partecipazione del **Veicolo** a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il **Veicolo** circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) Per **Sinistri** avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- g) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, Cyberterrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- h) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.
- i) Se il **Veicolo** è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 "Fermo amministrativo del veicolo" **Codice della Strada**;
- j) Per i danni subiti dal **Veicolo** se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del **Codice della Strada**;
- k) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul **Veicolo**;
- l) Per i danni da operazioni di carico e scarico;
- m) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
- n) Per i danni conseguenti a **Furto**, **Rapina** e **Incendio** non determinato dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o, rispettivamente, all'art. 5.3.1 "Oggetto della garanzia Kasko completa";

- o) Per i danni alle ruote (inclusi cerchi, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili;
- p) Se il conducente, al momento del Sinistro,
- i. Guidava in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
 - e
 - ii. È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali della privacy
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione

5.9 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.

L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'[Indennizzo](#) viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'[Assicurato](#).

C. Il contratto dalla A alla Z

6. Previsioni comuni a tutti i moduli

6.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio

Il **Contraente** e l'**Assicurato** devono indicare alla **Compagnia** tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con **dolo o colpa grave** su circostanze che il **Contraente** o l'**Assicurato** conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono **causa di annullamento del contratto e possono comportare la Perdita totale del diritto all'Indennizzo**. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l'annullamento del Contratto a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di 3 mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio assicurativo convenuto per il primo anno ed ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.
- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese **senza dolo o colpa grave** (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla **Compagnia** di esercitare il **diritto di recesso** facendo in tal modo **cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto**. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro **3 mesi** dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi, qualora si verifichi un sinistro, la Società pagherà la somma dovuta **ridotta proporzionalmente** della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr.1893 c.c.).

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:

- alle informazioni rilasciate dal **Contraente** e inerenti al **Proprietario o soggetto equiparato**;
- al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

6.2 Aggravamento del rischio

Secondo l'art. 1898 del Codice civile si ha aggravamento del rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato di cose considerato al momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale che la **Compagnia** avrebbe richiesto un **Premio** maggiore o rifiutato il rischio.

La stessa norma prevede l'**obbligo per il Contraente e l'Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia**; la violazione di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

6.2.1 Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato

Il **Contraente** e il **Proprietario o soggetto equiparato** devono comunicare tempestivamente alla **Compagnia**, secondo le modalità previste all'art. 6.14 "Comunicazioni", il cambio di residenza del **Contraente** e del **Proprietario o soggetto equiparato** avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza.

6.3 Diminuzione del rischio

L'art. 1897 del Codice civile prevede l'ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il rischio. Questo accade quando la **Compagnia** avrebbe applicato un **Premio** minore conoscendo le circostanze al momento della conclusione del contratto. In questo caso il **Contraente/Assicurato** può comunicare la diminuzione del rischio alla **Compagnia** ed ottenere una riduzione del **Premio** a decorrere dalla scadenza della rata di **Premio** successiva alla comunicazione. La **Compagnia** rinuncia al diritto riconosciute dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.

6.4 Premio

Il **Premio**, comprensivo di imposte e corrispondente all'intera durata della copertura, viene pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della polizza all'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto, autorizzato dalla Compagnia all'incasso dei Premi e al rilascio del certificato di Assicurazione.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** è stato pagato; altrimenti, ha effetto dalle ore 00.00 del giorno del pagamento. **Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente non ha la facoltà di recedere dal contratto per i primi cinque anni a fronte dello sconto sul Premio concesso ai sensi dell'art. 1899 Codice civile, nella misura indicata in Polizza.** Il **Contraente** può recedere dal contratto, pertanto, **solo dopo che sia trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni**, senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice civile "Durata dell'assicurazione"). **Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all'intermediario assicurativo cui la Polizza è assegnata.**

Qualora, invece, la durata del contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il **Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto, ai sensi dell'art. 1899 del Codice civile, nella misura indicata in Polizza.**

Rimane comunque valido il diritto al ripensamento ai sensi dell'art. 6.6 "Diritto di ripensamento (Recesso)".

6.5 Durata del contratto e periodo di copertura

6.5.1 Durata e assenza di tacito rinnovo

La copertura ha durata annuale o poliennale così come indicato nel **Modulo di Polizza**.

Il contratto non prevede tacito rinnovo.

6.5.2 Inizio della copertura

La copertura ha effetto dalla data indicata nel modulo di polizza **a condizione che sia stato pagato il Premio.**

6.5.3 Termine della copertura

La copertura ha effetto fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel **Modulo di Polizza**.

6.6 Diritto di ripensamento (recesso)

Il **Contraente, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso**, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere che cessino gli effetti del contratto (recesso).

Per esercitare il diritto di ripensamento il **Contraente** deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell'art. 6.14 "Comunicazioni".

Al ricevimento **della richiesta**, la **Compagnia** rimborserà al **Contraente** tramite bonifico bancario la parte di **Premio** non usufruita, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali.

Qualora un **Sinistro** si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non veritiera, la **Compagnia** si rivarrà nei confronti del **Contraente** per ogni esborso e spese sostenute.

La richiesta di recesso può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il **Contraente** la **Compagnia** mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:

- richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 848.000.020 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
- scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

Per gli esempi di calcolo del rimborso si rimanda all'art. 6.7 Cessazione del rischio.

6.7 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio per:

- vendita, o
- distruzione, o
- esportazione definitiva, o
- demolizione, o
- cessazione

il **Cliente** può chiedere la risoluzione anticipata del contratto con rimborso del **Premio** non goduto. Il **Cliente** è tenuto ad inviare alla **Compagnia** il **Modulo di Polizza**, unitamente ad una copia dell'atto di vendita o demolizione o esportazione definitiva.

Al ricevimento di tutta la documentazione, la **Compagnia** rimborsa la parte di **Premio** non usufruita, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, **al netto di imposte e oneri parafiscali**.

Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata tutta la documentazione.

Esempio - Rimborso

Durata: 2 anni

Premio netto annuo: 360,00 euro

Premio netto totale: 720,00 euro

Caso – Risoluzione dopo 60 giorni di copertura

Competenza 1° anno:

Premio 1° Anno usufruito: $60gg \cdot \frac{1}{360} \cdot 360 \text{ euro} = 60 \text{ euro}$

Premio Rimborsato 1° Anno = Premio Netto Annuo – Premio 1° Anno usufruito = $360 \text{ euro} - 60 \text{ euro} = 300 \text{ euro}$

Competenza 2° anno:

Premio 2° Anno usufruito: $0gg \cdot \frac{1}{360} \cdot 360 \text{ euro} = 0 \text{ euro}$

Premio Rimborsato 2° Anno = Premio Netto Annuo – Premio 2° Anno usufruito = $360 \text{ euro} - 0 \text{ euro} = 360 \text{ euro}$

Rimborso complessivo:

Premio Rimborsato 1° Anno + Premio Rimborsato 2° Anno = $300 \text{ euro} + 360 \text{ euro} = 660 \text{ euro}$

Esempio - Rimborso

Durata: 1 anno

Premio netto annuo: 360,00 euro

Caso - Risoluzione dopo 60 giorni di copertura

Competenza 1° anno:

Premio 1° Anno usufruito: $60gg \cdot \frac{1}{360} \cdot 360 \text{ euro} = 60 \text{ euro}$

Premio Rimborsato 1° Anno = Premio Netto Annuo – Premio 1° Anno usufruito = $360 \text{ euro} - 60 \text{ euro} = 300 \text{ euro}$

Rimborso complessivo:

Premio Rimborsato Totale = 300 euro

6.8 Rimborso del premio in caso di Furto o Incendio totale del Veicolo

6.8.1 Risoluzione del contratto

In caso di **Furto** o **Incendio** totale del **Veicolo**, il **Contraente** deve informare la **Compagnia** fornendole copia della denuncia di **Furto** presentata all'Autorità competente.

Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all'autorità stessa.

Al ricevimento di tutta la documentazione, la **Compagnia** rimborsa la parte di **Premio** non usufruita, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, **al netto di imposte e oneri parafiscali e al netto del Premio pagato per la garanzia colpita.**

6.8.2 Consegna delle chiavi

In caso di **Furto** l'**Assicurato** deve consegnare il kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del **Veicolo**. La **Compagnia** è autorizzata:

- ad inviare tali chiavi alla casa costruttrice per verificare il contenuto della memoria interna
- ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

6.9 Altre assicurazioni

Il **Contraente** e/o l'**Assicurato** devono comunicare per iscritto alla **Compagnia** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio. In caso di **Sinistro**, il **Contraente** e/o l'**Assicurato** devono avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, entro tre giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato o il **Contraente/Assicurato** ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile. **L'omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.**

Il **Rischio** è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'**Assicurato** sono gli stessi e il **Sinistro** avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.

6.10 Non cedibilità

Le coperture assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona fisica o giuridica o in caso di trasferimento della residenza dell'**Assicurato** all'estero, fatto salvo i casi di vendita tra coniugi, **Familiari** appartenenti allo stesso nucleo familiare con medesima residenza, conviventi more uxorio, eredi legittimi o testamentari e amministratori delle ditte assicurate.

6.11 Delega di pagamento del credito

L'**Assicurato** che ha un credito verso la **Compagnia** derivante dal presente contratto avendo concordato la quantificazione dell'**Indennizzo** con il perito o con l'Assicuratore, può delegare la **Compagnia** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore, sia se convenzionato sia se non convenzionato con la **Compagnia**.

Art. 1269 Codice civile (Delegazione di pagamento)

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

6.12 Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati

L'**Assicurato** che decide di rivolgersi al **Concessionario venditore** o ad un **centro convenzionato** con la **Compagnia** ha diritto alla riduzione della percentuale di **Scoperto** e del minimo di **Scoperto** se previsti dalle condizioni di cui agli Articoli: 1.3.1 "Livello di Scoperto per Furto e Rapina", 2.3 "Riduzione o non applicazione della Franchigia", 3.3.1 "Riduzione dello scoperto", 5.4 "Riduzione di franchigia, Scoperto e minimo di scoperto".

6.13 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali e parafiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente.

6.14 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dirette alla **Compagnia** vanno effettuate con una delle seguenti modalità:

- Tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it
- Con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo:

Zurich Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi 23
20159 Milano

- Via mail all'indirizzo: documenti@zurich-connect.it

6.15 Modifiche al contratto

Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

6.16 Legge applicabile

Questo contratto è soggetto alla legge italiana.

6.17 Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Se il **Contraente** o **Assicurato** sono consumatori, ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.Lgs 206 del 2005 e smi), sarà competente il foro di residenza o domicilio del consumatore.

6.18 Diritto d'accesso agli atti d'impresa

La **Compagnia**, ai sensi del decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti d'impresa, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del **Contraente** e dell'**Assicurato** che ne ha fatto richiesta.

D. Cosa fare in caso di Sinistro

7. Disposizioni comuni a tutti i Moduli

7.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** il **Contraente** e l'**Assicurato** se persona diversa devono:

- fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall'art.1914 Codice civile "Obbligo di salvataggio");
- dare avviso scritto (denuncia di **Sinistro**) alla **Compagnia** entro **5 giorni da quando il Sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza**, indicando tutti gli elementi precisati all'art. 7.2 "Contenuto della denuncia di Sinistro";
- presentare denuncia all'Autorità competente; se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia deve essere presentata anche all'Autorità straniera.

Per effettuare la denuncia si può

- chiamare il numero 800.893.990 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Solo in quest'ultimo caso il **Contraente** o **Assicurato** dovrà **dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dalla chiamata, tramite e-mail a documenti@zurich-connect.it**

7.1.1 Conservazione delle tracce

In **Contraente/Assicurato** deve conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** quando possibile, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni.

Per la conservazione delle tracce ed i residui l'**Assicurato** non ha diritto ad alcun **Indennizzo**.

7.1.2 Documentazione probatoria

Il **Contraente/Assicurato** deve mettere a disposizione della **Compagnia** tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all'art. 7.1 Obblighi in caso di Sinistro.

Inoltre, su richiesta motivata della **Compagnia**, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.

7.1.3 Inadempimento

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti nella Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro?" può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 Codice civile.

7.2 Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia scritta di **Sinistro** dovrà indicare:

- a) data, ora e luogo di accadimento del **Sinistro**;
- b) modalità di accadimento e causa presunta del **Sinistro**;
- c) entità approssimativa del danno;
- d) luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
- e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**; al momento del **Sinistro** l'**Assicurato** è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice civile;
- f) nominativi di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
- g) nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
- h) e-mail e numero di telefono cellulare dell'**Assicurato**.

7.3 Pagamenti della Compagnia

Nel caso in cui la **Compagnia** debba effettuare un pagamento, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza.

7.4 Indennizzo con riacquisto

In caso di **Indennizzo** con riacquisto di un nuovo veicolo di valore pari o superiore presso il **Dealer Convenzionato**, l'**Assicurato** dovrà produrre la fattura di riacquisto del nuovo veicolo, entro 30 giorni dall'emissione della fattura stessa.

7.5 Limite massimo di indennizzo (Massimale)

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice civile in merito alle spese di salvataggio, **in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.**

7.6 Franchigie e Scoperti

Dall'**Indennizzo** vengono sottratti, quando previsti, **Franchigia** e **Scoperto**. Lo **Scoperto** può prevedere un minimo.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno inferiore al Massimale	
Massimale:	15.000,00 euro
Valore del danno:	1.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	800,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno superiore al Massimale	
Massimale:	15.000,00 euro
Valore del danno:	17.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	15.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno inferiore al Limite di Indennizzo	
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	15.000,00 euro
Valore del danno:	3.000,00 euro
Scoperto 20%:	600,00 euro
Scoperto minimo:	800,00 euro
Indennizzo:	2.200,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	15.000,00 euro
Valore del danno:	3.000,00 euro
Scoperto 20%:	600,00 euro
Scoperto minimo:	200,00 euro
Indennizzo:	2.400,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno superiore al Limite di Indennizzo	
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	

Limite di Indennizzo:	8.000,00 euro
Valore del danno:	8.500,00 euro
Scoperto 20%:	1.700,00 euro
Scoperto minimo:	2.000,00 euro
Indennizzo:	6.500,00 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	8.000,00 euro
Valore del danno:	8.500,00 euro
Scoperto 20%:	1.700,00 euro
Scoperto minimo:	1.500,00 euro
Indennizzo:	6.800,00 euro

7.7 Surroga

In caso di **Sinistro**, salvo esplicita rinuncia, la **Compagnia** è surrogata, in base all'art. 1916 del Codice civile, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'**Indennizzo** pagato.

8. Disposizioni comuni al Modulo Furto e Incendio, al Modulo Cristalli, al Modulo Kasko, al Modulo Eventi Naturali e Sociopolitici

8.1 Obblighi in caso di sinistro

8.1.1 Modulo Furto e Incendio

a) In caso di **Furto** o **Rapina** del **Veicolo**, l'**Assicurato** deve consegnare:

- Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il **Sinistro** è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
- Certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso;
- Copia della fattura di acquisto; in caso di furto parziale, copia delle fatture d'acquisto dei ricambi asportati;
- Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del **Veicolo**;
- Originale della carta di circolazione (se non è stata sottratta con il **Veicolo**);
- Copia della carta di circolazione estera (solo se il **Veicolo** è stato precedentemente immatricolato all'estero);
- Originale del certificato cronologico;
- Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il **Veicolo** è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
- Piano di ammortamento (solo se il **Veicolo** è locato in leasing);
- Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e **Accessori non di serie**, se non già in possesso della **Compagnia**.
- Attestazione, rilasciata dalla casa produttrice del sistema satellitare se dichiarato nel **Modulo di Polizza**, o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato di funzionamento del terminale del satellitare al momento del **Sinistro**.
- Procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza generale per l'Italia, partita iva 01627980152 in cui si autorizza la vendita del **Veicolo** in caso di ritrovamento;
- Codice IBAN del **Proprietario** del mezzo assicurato per eseguire il bonifico;
- La **Compagnia** può chiedere il Certificato di chiusura istruttoria penale rilasciato dalla Procura in caso di pendenza di procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale.

b) In caso di **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio** e fulmine, l'**Assicurato** deve consegnare:

- Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il **Sinistro** è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere.
- Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati.
- Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e **Accessori non di serie**, se non già in possesso della **Compagnia**.

8.1.2 Modulo Cristalli

In caso di **Sinistro** coperto dal Modulo Cristalli:

- L'**Assicurato** potrà inoltre avvalersi del servizio del **Dealer Convenzionato**
- Dovrà esibire l'originale della scheda di **Polizza**
- Non anticipare denaro entro il limite massimo di risarcimento di 1500,00 Euro

8.1.3 Modulo Perdite Pecuniarie

In caso di **Sinistro** coperto dal Modulo Perdite Pecuniarie l'**Assicurato** deve consegnare:

- Fattura o ricevuta relativa alle spese sostenute, se necessario per la garanzia specifica;
- Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti **da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione**; se il **Sinistro** è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
- Copia certificato di radiazione al **PRA** (Pubblico Registro Automobilistico), se necessario per la garanzia specifica.

8.1.4 Modulo Kasko

In caso di **Sinistro** coperto da una delle garanzie del Modulo Kasko, l'**Assicurato** deve consegnare:

- Copia della patente del conducente del **Veicolo** al momento del **Sinistro**;

- Modulo CAI in originale firmato, se è stato compilato;
- Verbale delle autorità, se intervenute;
- Copia fattura di acquisto del **Veicolo, in caso di distruzione totale**;
- Fattura o ricevuta relative alle spese sostenute;
- Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e **Accessori non di serie**, se non già in possesso della **Compagnia**.

8.1.5 Modulo Eventi Naturali e Sociopolitici

- a) In caso di **Sinistro** coperto dalla garanzia Eventi Naturali (art. 4.1), l'**Assicurato** deve consegnare:
- Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e **Accessori non di serie**, se non già in possesso della **Compagnia**;
 - Una dichiarazione o verbale dell'Autorità competente o, in mancanza, si potrà fare riferimento alle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino attestante l'evento;
 - Una dichiarazione o verbale dell'Autorità competente in caso di urto con animale selvatico;
 - La rilevazione effettuata dall'osservatorio meteorologico più vicino attestante l'evento.
- b) In caso di **Sinistro** coperto dalla garanzia Eventi Socio Politici (art. 4.2), l'**Assicurato** deve consegnare:
- Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e **Accessori non di serie**, se non già in possesso della **Compagnia**.
 - Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
 - Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro tre giorni dalla presentazione; se il **Sinistro** è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere.

8.1.6 Denuncia per danni agli Accessori di serie e/o non di serie

Nel caso l'**Assicurato** richieda l'**Indennizzo** relativo agli **Accessori di serie e optional** dovrà fornire originale o copia della fattura d'acquisto del **Veicolo** indicanti la presenza ed il valore degli **Accessori di serie e non di serie**.

8.2 Conservazione dello stato di fatto del Veicolo

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **Veicolo** danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'**Assicurato non deve effettuare nessuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia**.

Il consenso deve essere dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **Sinistro**, decorsi i quali l'**Assicurato** può provvedere alla riparazione.

8.3 Degrado d'uso

Il **Degrado d'uso** è il deprezzamento del valore del **Veicolo** o di sue parti dovuto all'uso e al trascorrere del tempo.

Per il **Veicolo** il **Degrado d'uso** si calcola come il rapporto fra il valore commerciale del **Veicolo** al momento del **Sinistro** così come rilevato dal mensile "Quattroruote Professional" e il prezzo di fattura a nuovo dello stesso rapportato a 100.

Come eccezione a quanto sopra e limitatamente ad autovetture e veicoli ad uso promiscuo, il **Degrado d'uso** verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull'età del **Veicolo** a decorrere dalla data di prima immatricolazione:

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
Fino a 6 mesi	0%
Da 6 a 12 mesi	5%
Da 13 a 24 mesi	10%
Da 25 a 36 mesi	20%
Da 37 a 48 mesi	30%
Da 49 a 60 mesi	40%
Oltre 61 mesi	50%

Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.

8.4 Valore a nuovo

In caso di perdita totale del mezzo o riparazione antieconomica e in caso di riacquisto di **Veicolo** di valore pari o superiore presso il **Concessionario convenzionato**, la liquidazione del **Danno totale**, verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del **Degrado d'uso**, se il **Sinistro** si è verificato:

- Per i veicoli nuovi:
 - entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato;
 - entro 12 mesi in caso di mancato riacquisto di veicolo di valore pari o superiore presso il concessionario convenzionato.
- Per i veicoli Usati:
 - entro 24 mesi dalla data di decorrenza della **Polizza**;
 - entro 12 mesi in caso di mancato riacquisto di veicolo di valore pari o superiore presso il concessionario convenzionato.

In tutti gli altri casi con riacquisto di un veicolo di valore pari o superiore presso il **Concessionario Convenzionato**, la **Compagnia** corrisponde l'**Indennizzo** in misura pari al valore commerciale del veicolo, determinato secondo quanto indicato dalla tabella Degrado d'uso di cui all'art. 8.3 "Degrado d'uso", con applicazione di **Franchigie** e **Scoperti**.

8.5 Procedura di attivazione del riacquisto

Per attivare la procedura che prevede il riacquisto, è indispensabile che l'**Assicurato** si rechi presso il Concessionario presso cui ha acquistato il veicolo e sottoscriva l'ordine/proposta di riacquisto di altro **veicolo**; tale documento deve essere immediatamente trasmesso tramite fax all'intermediario.

Fermo il disposto di cui all'art. 8.4 "Valore a nuovo", il **veicolo** oggetto di riacquisto dovrà essere di valore non inferiore al **valore commerciale** predefinito secondo le disposizioni all'art. 8.8 "Valore predefinito di riacquisto", al lordo di eventuali scoperti.

In presenza di un vincolo l'**indennizzo** verrà riconosciuto alla società vincolataria fino alla concorrenza del suo credito residuo (entro il massimo del danno indennizzabile), mentre l'eventuale rimanenza dell'**indennizzo** verrà versata alla **Concessionaria** una volta eseguito il rimpiazzo del **veicolo** assicurato.

La procedura si intenderà perfezionata con la sottoscrizione da parte dell'**Assicurato** della cessione dell'**indennizzo** a lui spettante a favore della **Concessionaria**, che si assumerà l'impegno di fornire all'**Assicurato** stesso un altro veicolo almeno di pari valore.

8.6 Forma di assicurazione

8.6.1 Valore Intero

Se non diversamente specificato, l'assicurazione viene prestata nella forma a **Valore Intero**, forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve corrispondere al valore commerciale del **Veicolo**. **Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo, l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall'art. 1907 Codice civile.**

Per quanto riguarda il **Veicolo**, il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di **Veicolo** di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura).

8.6.2 Primo Rischio Assoluto

Quando l'assicurazione viene prestata a **Primo Rischio Assoluto**, la **Compagnia** indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del **Veicolo**. Il danno viene quindi indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell'assicurazione a **Valore Intero**.

Esempio

- Il valore commerciale del **Veicolo** è 30.000,00 euro;
- Il valore assicurato dichiarato nel **Modulo di Polizza** è di 20.000,00 euro;
- Si verifica un danno di 23.000,00 euro;
- L'**Indennizzo** sarà di 20.000,00

8.7 Calcolo del danno

8.7.1 Perdita totale del Veicolo

In caso di **Perdita totale del Veicolo o di riparazione antieconomica**, l'ammontare del danno è determinato:

- In caso di riacquisto di un **Veicolo di valore pari o superiore presso il Concessionario convenzionato**, il valore commerciale del veicolo è determinato secondo quanto disposto all'art. 8.4 Valore a nuovo
- Senza riacquisto di un **Veicolo di valore pari o superiore presso il Concessionario convenzionato**, dal valore commerciale che il **Veicolo** aveva al momento del **Sinistro** così come rilevato dal mensile "Quattroruote Professional",

In entrambi i casi sottratto il valore di quanto residua dopo il **Sinistro** stesso.

Pertanto, in caso di liquidazione del Valore commerciale del Veicolo, il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e compiere tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia.

A richiesta della **Compagnia** dovrà essere messo a disposizione il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al **PRA** del mezzo.

8.7.2 Perdita parziale del Veicolo

In caso di **Danno parziale**, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del Veicolo danneggiate o sottratte, il valore del danno è dato da:

1. costo delle riparazioni senza tenere conto di alcun **Degrado d'uso** solo in caso di ricorso a carrozzeria convenzionata e se il sinistro avviene
 - a. entro i primi due anni dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli nuovi;
 - b. entro i primi due anni dalla data di acquisto, per i veicoli usati
2. costo delle riparazioni meno il **Degrado d'uso**, in tutti gli altri casi

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il **Veicolo** aveva al momento del **Sinistro** e il valore di quanto residua dopo il **Sinistro** stesso.

8.7.3 Applicazione della regola proporzionale

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il **Veicolo** aveva al momento del **Sinistro**, la **Compagnia** risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

8.7.4 Ulteriori voci di danno

Sono escluse dall'**Indennizzo** le seguenti voci di danno:

- le spese di ricovero;
- i danni da mancato godimento o uso
- altri eventuali pregiudizi
- le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al **Veicolo** in occasione della riparazione.

Si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, **ma se e solo se**

- l'**Assicurato** è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta, e
- l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

8.8 Valore predefinito di riacquisto

Fermo quanto disposto all'art. 8.4 Valore a nuovo, in caso di **Riacquisto/rimpiazzo del Veicolo di valore pari o superiore presso il Concessionario convenzionato**, il valore commerciale del veicolo è determinato secondo quanto determinato dalla tabella seguente:

Mesi trascorsi dalla data di 1° immatricolazione o dalla data di acquisto (se veicolo usato)	Percentuale di deprezzamento da applicare al valore assicurato
Fino a 24 mesi	0%
Da 25 a 36 mesi	30%
Da 37 a 48 mesi	40%
Da 49 a 60 mesi	50%

8.9 Esagerazione dolosa del danno

Perde il diritto all'Indennizzo l'Assicurato che

- a) esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiara che sono state distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- c) occulta, sottrae o manomette cose salvate;
- d) adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro;
- f) facilita il Sinistro o ne aggrava le conseguenze.

8.10 Valutazione del danno

8.10.1 Tempistiche

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la **Compagnia** avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.

La **Compagnia** entro tale termine:

- Formulerà una proposta di indennizzo; oppure
- Respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la **Compagnia** potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al **Contraente** o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la **Compagnia** avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se la **Compagnia** riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell'art. 8.10.2 "Perizia contrattuale", il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

8.10.2 Perizia contrattuale

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

8.11 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla **Compagnia** entro 30 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha consegnato tutta la seguente documentazione:

- Fotocopia della carta identità e codice fiscale dell'Assicurato;
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- Nel caso di delega all'incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato.
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

E. Glossario

Accesso non autorizzato	Accesso o utilizzo di un Sistema informativo o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate
Accessori	Optionals stabilmente fissati sul Veicolo .
Accessori di serie	Optionals compresi nella dotazione base del Veicolo .
Accessori non di serie	Optionals non compresi nella dotazione base del Veicolo , tanto se montati in fabbrica quanto se acquistati e montati successivamente, ma in ogni caso a condizione che vi sia una fattura di vendita (del Veicolo o dell'Accessorio non di serie) che indica specificamente ciascun Accessorio non di serie ed il rispettivo valore.
Animale selvatico	Animali non addomesticati che fanno parte della fauna selvatica che tipicamente vive in libertà sul territorio. Sono comunque esclusi cani e gatti, anche randagi, e tutti gli animali domestici, da fattoria o da cortile quali, a titolo di esempio, equini, ovini, bovini, suini e pollame.
Apparecchi Audiofonovisivi	Radio, registratori, lettori CD, DVD o file multimediali, televisori o impianti video, computer di bordo, navigatori satellitari, sistemi di infotainment ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al Veicolo e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Assicurato	Il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione.
Attacco Cyber	Azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone anche mediante l'illecito accesso, l'utilizzo o la sottrazione di dati ad esse riferibili. Rientra inoltre nella definizione di Attacco cyber anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze)
Attacco DoS	Azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.
Atto illecito relativo alla sicurezza	Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato , di una persona di cui l' Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell' Assicurato che causa una violazione della Sicurezza di rete dell' Assicurato che a sua volta determina: <ol style="list-style-type: none">furto, alterazione o distruzione dei dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato;accesso non autorizzato;diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato;partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo;trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.
Atto illecito relativo alla protezione dei dati personali	Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell' Assicurato , di una persona di cui l' Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell' Assicurato che causa un evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Cloud	Rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet
Centro Convenzionato	Le carrozzerie, le officine meccaniche convenzionate Zurich o facenti parti della rete Zurich Help Point - (elenco disponibile sul sito www.zurich-connect.it)
Codice della Strada	D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, rubricato "Nuovo codice della strada"
Compagnia	Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Contenuti Digitali	Dati elettronici, software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell'Assicurato o salvati su Cloud, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico
Contraente	Soggetto che paga il Premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto.
Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali	Qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali privacy o di un Evento relativo alla sicurezza.
Cristalli	Tutte le parti che delimitano l'abitacolo del Veicolo , cioè il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
Cyberterrorismo	L'utilizzo di strumenti di information technology per mettere in atto attacchi o minacce verso i sistemi informativi dell'Assicurato e che abbiano quale diretta conseguenza: i) un Evento relativo alla sicurezza, o ii) un Evento relativo alla violazione dei Dati personali, o iii) l'alterazione o distruzione di Contenuti digitali riguardanti un Evento relativo alla sicurezza. Tali attacchi o minacce dovranno essere perpetrati da parte di qualsiasi soggetto o gruppo, la cui attività venga svolta sia in modo autonomo che per conto o in connessione con qualsiasi individuo, organizzazione, governo, allo scopo di perseguire finalità di natura finanziaria, sociale, ideologica, religiosa o politica e con l'intenzione di: <ol style="list-style-type: none"> 1. causare danni; 2. minacciare qualsiasi persona o società; 3. distruggere o danneggiare infrastrutture critiche o dati.
Danno parziale	Furto, incendio e danni con riparazioni inferiori o uguale al 70% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro , calcolato sulla base delle quotazioni di "Quattroruote Professional".
Danno totale	Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni con riparazioni superiori o uguali al 70% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro , calcolato sulla base delle quotazioni di "Quattroruote Professional".
Dati elettronici	Informazioni salvate o trasmesse in formato digitale
Dati personali	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Per 'dati genetici' si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

	Per 'dati biometrici' si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
	Per 'dati relativi alla salute' si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
Dealer Convenzionato	Concessionario auto presso il quale viene acquistato il veicolo oggetto dell'assicurazione
Degrado d'uso	È il deprezzamento del valore del Veicolo o di sue parti dovuto all'uso e al trascorrere del tempo.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Evento relativo alla violazione dei Dati personali	Evento che comporta accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di: <ul style="list-style-type: none"> a) Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato; b) informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.
Evento relativo alla sicurezza	Accesso non autorizzato, introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina: <ul style="list-style-type: none"> a) un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato b) un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.
Familiare	I figli, il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti dell' Assicurato e altri parenti o affini con lui conviventi.
Franchigia	L'importo prestabilito in misura fissa che in caso di Sinistro viene detratto dal danno determinato a termini di contratto e che rimane a carico dell' Assicurato .
Furto	Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto	Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche o elettriche, tale da rendere impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Incendio	Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente	Il Sinistro occorso non volutamente al Veicolo in circolazione dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro .
Malware	Qualsiasi software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o Sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Massimale/Limite di indennizzo	Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia .
Minaccia di Cyberestorsione	Comunicazioni a scopo illecito che abbiano ad oggetto una richiesta di pagamento allo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> a) evitare o interrompere un Attacco DoS; b) evitare l'introduzione o il mantenimento di un Malware; c) in caso di Accesso non autorizzato, evitare la rivelazione e/o cancellazione di Dati personali e/o l'esecuzione di operazioni di crittografia sulle stesse
Modulo CAI	Modulo Costatazione Amichevole d'Incidente
Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali	Qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.
Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali	<ul style="list-style-type: none"> a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali; b) normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei dati personali, unicamente a causa di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PRA	Pubblico Registro Automobilistico
Premio	L'importo di denaro dovuto dal Contraente alla Compagnia per acquistare le coperture fornite col contratto. Comprende imposte ed eventuali oneri di legge.
Primo Rischio Assoluto	Quando l'assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto , la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del Veicolo . Il danno viene quindi indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell'assicurazione a Valore Intero .
Proprietario o soggetto equiparato	<p>I soggetti che si trovino, rispetto al Veicolo identificato nel Modulo di Polizza, in una delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietario • Usufruttuario • Acquirente con patto di riservato dominio • Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing
Rapina	La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Riparazione Antieconomica	Spese di riparazione che raggiungono o superano il 70% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro .
Scoperto	Importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell' Assicurato per ciascun Sinistro .
Scoppio	Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Sicurezza di rete	Utilizzo di hardware, software, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'Assicurato, allo scopo di ottenere protezione contro possibili accessi non autorizzati, ivi incluso l'uso del Sistema informativo dell'Assicurato, in un Attacco DoS

Sinistro	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sistema Informativo	L'hardware, il software e i dati elettronici salvati negli stessi o salvati su Cloud, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali
Software	Operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di dati elettronici per via elettronica. Resta inteso in ogni caso che il software non include i dati elettronici.
Surroga	L'azione che la Compagnia svolge nei confronti di terzi responsabili di un Sinistro , dopo avere pagato l' Indennizzo ed in sostituzione dell' Assicurato .
Territorio italiano	Il territorio su cui si esercita la sovranità della Repubblica Italiana.
Valore a nuovo	Importo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo comprensivo di Accessori e optional se assicurati.
Valore commerciale	Il valore del veicolo comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità, corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato dal mensile "Quattroruote Professional". Il Valore commerciale determinato in Polizza è basato sull'ultima quotazione della rivista disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure in caso di Sinistro sulla base dell'ultima quotazione della rivista disponibile al momento del Sinistro.
Valore Intero	Se non diversamente specificato, l'assicurazione viene prestata nella forma a Valore Intero , forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve corrispondere al valore commerciale del Veicolo . Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo , l' Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall'art. 1907 Codice civile. Per quanto riguarda il Veicolo , il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura).
Veicolo	Il veicolo identificato nel Modulo di Polizza
Zurich Help Point	Le carrozzerie, le officine meccaniche convenzionate Zurich o facenti parti della rete Zurich Help Point - (elenco disponibile sul sito www.zurich-connect.it)

F. Informativa Privacy

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei tuoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in tuo favore previsti nonché, con il tuo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") ti forniamo, pertanto, qui di seguito, l'informativa relativa al trattamento dei tuoi dati personali.

1. Perché ti viene fornita questa informativa?

Per sapere come trattiamo i tuoi Dati Personali e per conoscere i tuoi diritti.

Se ci hai fornito dei Dati Personali di altre persone, ad esempio il nome del proprietario del veicolo nel caso tu non lo sia, **ricordati di consegnargli questo documento**, è importante che anche loro sappiano come vengono trattati i loro dati e che conoscano i loro diritti. Lo sapevi che, dato che trattiamo i tuoi Dati Personali, hai il ruolo di «Interessato» e noi di «Titolare»?

2. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Il Titolare - il quale ti fornisce questa informativa - è la società Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione (di seguito la chiameremo anche "Compagnia").

3. Come puoi contattare il Titolare o il Data Protection Officer (DPO)?

Per qualsiasi domanda, necessità o richiesta di chiarimento, puoi contattare la Compagnia, scrivendo al Data Protection Officer (DPO) via:

- e-mail: privacy@zurich-connect.it
- posta ordinaria: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.

4. Per quali finalità saranno trattati i tuoi Dati Personali?

I tuoi Dati Personali (compresi i dati relativi alla salute) saranno trattati dalla Compagnia per:

1) Finalità contrattuali e di legge

Per le **finalità contrattuali**, cioè per fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in tuo favore e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa.

- predisposizione di preventivi per l'emissione di una polizza
- accesso al servizio di consultazione della tua posizione assicurativa (Area Riservata Clienti)
- verifica della coerenza del contratto proposto rispetto alle tue richieste ed esigenze
- stipula di contratti assicurativi
- raccolta del premio
- liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto sottoscritto
- riassicurazione
- coassicurazione
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali
- valutazione dell'affidabilità dei pagamenti
- costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore

Per le **finalità di legge**, cioè per permettere alla Compagnia di rispettare gli obblighi di legge, regolamentari, della disciplina comunitaria, antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Ti ricordiamo che, in caso di sottoscrizione del contratto a distanza (a mezzo telefono), la Compagnia potrà, tramite le Società partner (es. distributori, operatori di call center ecc.), all'uopo nominate responsabili del trattamento, se previsto nel processo di vendita, registrare la telefonata al fine di adempiere alla normativa vigente in materia assicurativa.

Se non fornisci i Dati Personali e, solo per i dati relativi alla salute, il tuo consenso, potrebbe essere impossibile per la Compagnia fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2) Finalità di marketing

Fornendo il tuo specifico consenso, i tuoi Dati Personali saranno inoltre trattati per:

a. Marketing e ricerche di mercato

Per l'invio da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della medesima Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd o di partner con cui la Compagnia o altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd hanno stipulato accordi commerciali, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

Potremo contattarti tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore.

b. Comunicazioni a terzi al fine di consentire loro le proprie iniziative di marketing

Per essere comunicati a soggetti terzi (quali società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd e altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria, società operanti nel settore energetico). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i tuoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Ti precisiamo che se non ci fornirai il tuo consenso, se deciderai di revocarlo o se non vorrai comunicarci i tuoi dati per tali finalità, avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti (a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

3) Soft Spam

Ti ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Compagnia potrà utilizzare il tuo indirizzo di posta elettronica, che hai comunicato in occasione del preventivo di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo, per proporti prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te acquistati (c.d. soft spam). Tuttavia, **qualora non desiderassi ricevere tali comunicazioni, potrai opporli in qualsiasi momento** scrivendo alla Compagnia agli indirizzi riportati nella precedente domanda n. 3 o utilizzando il link presente nelle comunicazioni e-mail da te ricevute.

La Compagnia, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività e avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti (a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

4) Gestione reclami e controversie

La Compagnia si riserva la possibilità di registrare, tramite le Società partner all'uopo nominate responsabili del trattamento, la telefonata anche in caso di mancata conclusione del contratto a distanza, al fine di gestire eventuali controversie o reclami in caso di mancata sottoscrizione del contratto assicurativo.

5. Quali Dati Personali saranno trattati?

Trattiamo solamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Possiamo trattare dati anagrafici e identificativi, dati relativi all'immagine (foto carta d'identità o altro documento identificativo), dati relativi alla tua voce, dati di contatto, dati previsti per la verifica della coerenza del contratto con le tue richieste ed esigenze, dati di polizza, dati fiscali e relativi ai metodi di pagamento, altri dati personali da te forniti, categorie particolari di dati personali (dati relativi alla salute), dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (altre società Zurich, contraenti, assicurati, banche

dati ANIA, Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), società esterne ai fini di ricerche di mercato). Inoltre, nell'ambito delle attività di trattamento connesse alla registrazione delle telefonate, i dati personali vengono raccolti e conservati dalle Società partner, nominate responsabile del trattamento.

6. Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Le basi giuridiche sono ciò che rende lecito il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte della Compagnia. Per ciascuna finalità indicata alla domanda 4, ti elenchiamo di seguito le basi giuridiche corrispondenti.

Per i trattamenti svolti per **Finalità contrattuali e di legge**, le basi giuridiche sono:

- l'adempimento agli obblighi precontrattuali e contrattuali da parte della Compagnia;
- la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria;
- con riferimento alle categorie particolari di dati personali (dati relativi alla salute) il consenso da te rilasciato;
- l'interesse legittimo della Compagnia (in particolare, l'interesse alla prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, alla valutazione dell'affidabilità dei pagamenti, all'eventuale verifica delle coordinate bancarie, per la costituzione in giudizio ai fini dell'esercizio e della difesa di diritti della Compagnia).

La base giuridica del trattamento dei dati connesso alla registrazione delle telefonate, in caso di sottoscrizione del contratto a distanza risiede nell'adempimento di un obbligo legale.

Per i trattamenti svolti per **Finalità di marketing** la base giuridica sono i relativi consensi eventualmente da te rilasciati.

Per il trattamento svolto per inviarti **comunicazioni promozionali (soft spam)** inerenti a prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te precedentemente acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia a presentarti prodotti affini a quelli da te acquistati.

La base giuridica del trattamento dei dati connesso alla registrazione telefonica, in caso di mancata conclusione del contratto a distanza, risiede nel legittimo interesse del Titolare alla corretta gestione di eventuali reclami o contestazioni relative alla distribuzione dei prodotti assicurativi.

7. A chi possono essere comunicati i tuoi Dati Personali?

Per ciascuna finalità indicata alla domanda 4, ti elenchiamo di seguito i soggetti a cui potremmo comunicare i tuoi dati.

Per i trattamenti svolti per **Finalità contrattuali e di legge e per interesse legittimo (connesso alle attività antifrode e all'analisi precontrattuale)**, i tuoi dati potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche); (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati; (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione; (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC); società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per i trattamenti svolti per **Finalità di marketing**, i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii), altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria e partner commerciali (iii) società di servizi, fornitori, società esterne ai fini di ricerche di mercato.

8. I tuoi Dati Personali possono essere trasferiti all'estero e/o diffusi?

I tuoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I tuoi dati personali possono essere trasferiti anche verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, in quanto la sede della società capogruppo si trova a Zurigo, e nel Regno Unito). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile e adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Ti precisiamo che i trasferimenti verso

Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clauseole Contrattuali Standard" emanate dalla Commissione a garanzia del corretto trattamento. Puoi, in ogni caso, contattare il Data Protection Officer ai recapiti riportati nel paragrafo 3 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei tuoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

I Dati Personali non sono soggetti a diffusione.

9. Per quanto tempo vengono conservati i tuoi Dati Personali?

I tuoi dati personali verranno conservati dalla Compagnia solo per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:

- dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 1 anno dalla data di decorrenza del preventivo;
- dati contrattuali: per 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- dati trattati per finalità di marketing, ricerche di mercato e soft spam: 2 anni dalla loro comunicazione o dalla data in cui hai dato il consenso per il loro utilizzo per tali finalità;
- dati relativi alle registrazioni telefoniche: 5 anni dalla conclusione della telefonata.

10. Come vengono trattati i tuoi Dati Personali? Vengono svolti trattamenti automatizzati?

Per predisporre i preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, svolgiamo delle analisi attraverso un processo decisionale automatizzato sui dati riguardanti la storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati al calcolo del rischio ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione.

Potremmo inoltre svolgere ulteriori attività per mezzo di processi decisionali automatizzati in relazione alle verifiche antifrode, antiterrorismo o inerenti a comportamenti che possano comportare la violazione di norme nazionali o sovranazionali. Con specifico riferimento a quanto esposto precedentemente, la base giuridica del trattamento è individuata nel legittimo interesse a individuare frodi nei tuoi riguardi e nell'obbligo legale derivante dalla normativa in materia di antiterrorismo.

11. Quali sono i tuoi diritti?

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento GDPR, hai numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- accedere ai tuoi Dati Personali e ottenere informazioni circa gli stessi, le finalità e le modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei tuoi Dati Personali, chiedere la limitazione del trattamento effettuato (inclusa, ove possibile, la cancellazione);
- opporsi per fini legittimi al trattamento dei Dati Personali nonché esercitare il tuo diritto alla portabilità degli stessi;
- proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Ti ricordiamo che puoi revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati per finalità di marketing e ricerche di mercato e comunicazioni a terzi per loro iniziative di marketing. La revoca anche se espressa con riferimento ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo.

Potrai, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più le comunicazioni promozionali, inerenti a prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te precedentemente acquistati (soft spam), descritte nella domanda n. 4.

Come puoi esercitare i tuoi diritti?

È sufficiente scrivere al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nella domanda 3.

¹ In qualità di "accidenti", comunichiamo unicamente i dati necessari a reperire ed accedere alle informazioni a te relative, ma non comunichiamo alcun dato in merito ai tuoi adempimenti contrattuali.

Zurich Insurance Company Ltd

Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105833.114
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it



MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Polizza Individuale KAIROS Hail Extension

**Il presente Set Informativo
contenente:**

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario

**deve essere consegnato al
Contraente prima della sottoscrizione
del contratto o, dove prevista, della
proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il Set Informativo.**

Ultimo aggiornamento: ottobre 2024

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Prodotto: KAIROS Hail Extension

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede un indennizzo per la perdita pecuniaria in caso di Sinistro derivante da Danno Parziale del Veicolo assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La perdita pecuniaria in caso di Sinistro per Danno Parziale del Veicolo assicurato. In caso di Sinistro per Danno Parziale del Veicolo, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato un importo pari alla differenza tra il costo sostenuto per la riparazione del Veicolo e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali Scoperti e/o Franchigie, in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri.



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura.

Sono espressamente esclusi dalle coperture i veicoli:

- ✗ non immatricolati in Italia;
- ✗ di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- ✗ appartenenti ai marchi Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Dodge, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, McLaren, Mazzanti, Maybach, Morgan, MVS, Pagani, Rolls Royce;
- ✗ che non siano acquistati presso il Concessionario dall'Assicurato.

Sono previste ulteriori esclusioni dalle coperture assicurative, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limiti di copertura:

- ! La prestazione può essere richiesta con il limite di 1 Sinistro all'interno di ciascuna annualità di copertura assicurativa, entro i Massimali previsti.
- ! La copertura non opera oltre il Massimale previsto per ciascun Sinistro di Euro 5.000,00; in ogni caso, fermi i limiti di Sinistro previsti, la copertura non opera oltre il Massimale complessivo per l'intera durata di Euro 12.000,00.

L'Indennizzo, sommato all'importo indennizzato dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri ed eventuali Scoperti e/o Franchigie da quest'ultima applicati o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto, non potrà mai essere superiore al Valore Commerciale del Veicolo.

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro, fornendo la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro e alla liquidazione dell'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato, è calcolato in cifra fissa in funzione della durata della copertura assicurativa e sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza.

A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l'Assicurazione ha una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita del Veicolo o di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi di Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo;



Come posso disdire la polizza?

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, a fronte della riduzione di Premio praticata per le durate poliennali delle coperture assicurative, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso dall'Assicurazione per i primi cinque anni. Per l'eccezione in caso di Sinistro si vedano le Condizioni di Assicurazione.

Assicurazione contro i danni al Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: KAIROS Hail Extension

Data: ottobre 2024 – il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mawdy.it; e-mail: info_Italy@mawdy.com; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mawdy.it, posta elettronica: info_Italy@mawdy.com, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 140.682.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 135.129.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro -5.554.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 195.9% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2024/2023-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori esclusioni.

Sono espressamente esclusi dalla copertura i veicoli:

- * destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- * non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- * non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro;
- * utilizzati per servizio di noleggio senza conducente;
- * utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- * utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa:

	<ul style="list-style-type: none"> * i mezzi agricoli, le roulotte, i caravan, camper e gli autocaravan; * i tricicli, i quadricicli leggeri, i ciclomotori ed i motoveicoli; * i danni non riconducibili all'evento grandine oppure danni riconducibili ad altri eventi contestuali o successivi all'evento grandine (a titolo esemplificativo e non limitativo: caduta di oggetti, franamento o cedimento del terreno); * i Sinistri preesistenti oppure occorsi prima della data di decorrenza della copertura assicurativa, indipendentemente dal momento in cui sia stata fatta richiesta di rimborso in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri; * la mancata liquidazione o reiezione della richiesta di risarcimento del Sinistro in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato esito negativo della richiesta; * gli eventuali Scoperti e/o Franchigie applicate all'indennizzo in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri; * l'IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.; * gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l'antifurto; * il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post-vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.); * i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; * le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso; * eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo; * il lucro cessante o la perdita di chance.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori limitazioni.

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- ! rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale;
- ! furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- ! circolazione in Paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- ! eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o

economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;

- ! eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione indicata tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Assicuratore.
	Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio targa comunicata al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso pubblico) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.</p> <p>In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione destinazione d'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore. In mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.</p> <p>In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.</p> <p>In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.</p> <p>Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.</p>
Obblighi dell'impresa	L'Assicuratore si impegna a liquidare l'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>I mezzi di pagamento ammessi sono: carta di credito, contanti (limitatamente ad importi di Premio inferiori ad Euro 750,00 annuali), bonifico bancario o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa.</p> <p>Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.</p>
Rimborso	Non sono presenti casi in cui il Contraente ha diritto al rimborso del Premio. Per l'eccezione in caso di Sinistro si vedano le Condizioni di Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che desiderano avere il rimborso della perdita pecuniaria in caso di Sinistro per Danno Parziale del Veicolo assicurato.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 41,24% calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) • telefax al numero +39 015 2558156 • e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com • PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. <p>I reclami dovranno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato - breve ed esauriva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. <p>L'Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p> <p>La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>

<p>Negoziazione assistita</p>	<p>La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna); • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

<u>GLOSSARIO</u>	1 di 1
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>CHE COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	1 di 6
Art. 2 Prestazioni.....	1 di 6
Art. 3 Massimali	1 di 6
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Veicoli non assicurabili.....	1 di 6
Art. 5 Esclusioni.....	1 di 6
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 6 Estensione Territoriale.....	2 di 6
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 7 Modalità di denuncia del Sinistro	3 di 6
Art. 8 Liquidazione dell'Indennizzo.....	3 di 6
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 9 Premio dell'Assicurazione	4 di 6
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione	4 di 6
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 11 Diritto di recesso in caso di Sinistro	4 di 6
Art. 12 Diritto di surrogazione	4 di 6
Art. 13 Comunicazioni – Elezione di domicilio	5 di 6
Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio	5 di 6
Art. 15 Altre assicurazioni	5 di 6
Art. 16 Cessione dei diritti	5 di 6
Art. 17 Prescrizione	6 di 6
Art. 18 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione	6 di 6
Art. 19 Foro competente	6 di 6
Art. 20 Clausola Broker	6 di 6
ALLEGATO 1 – PREMI	1 di 1
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE KAIROS HAIL EXTENSION.....	1 di 3
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1 di 2

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, proprietario di un Veicolo acquistato presso il Concessionario.

Assicuratore /MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Concessionario: il concessionario o il venditore presso il cui punto di vendita l'Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Assicuratore.

Danno Parziale: il danno al Veicolo causato dalla grandine, quando il costo della riparazione sia inferiore al Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro.

Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile (compreso l'urto contro animale selvatico), ribaltamento e uscita di strada, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni, sia pari o superiore al Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro.

Franchigia: la parte del danno indennizzabile, identificata con una cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto Totale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data della denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.

Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore al Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA (S.A.).

Officina Convenzionata: le officine ed i punti di riparazione convenzionati con il Concessionario.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: la polizza di assicurazione a copertura dei danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato in conseguenza di eventi naturali incendio, furto, eventi socio-politici, collisione, kasko e altri danni, stipulata al momento dell'acquisto del Veicolo.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in polizza.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o portale Insurance Pro o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Veicolo: autovettura o autocarro, nuovo, usato o km 0, di peso a pieno carico pari o inferiore a 35 quintali, immatricolato in Italia e che sia acquistato presso il Concessionario dall'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente Assicurazione l'Assicuratore si impegna a risarcire all'Assicurato della perdita pecuniaria in caso di Sinistro al Veicolo per Danno Parziale alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

Art. 2 – Prestazioni

In caso di Sinistro per Danno Parziale del Veicolo, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato un importo pari alla differenza tra il costo sostenuto per la riparazione del Veicolo e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali Scoperti e/o Franchigie, in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

L'Indennizzo, sommato all'importo indennizzato dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri ed eventuali Scoperti e/o Franchigie da quest'ultima applicati o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto, non potrà mai essere superiore al Valore Commerciale del Veicolo.

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente all'Officina Convenzionata o al diverso punto di riparazione scelto dall'Assicurato, a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione del Veicolo.

La prestazione può essere richiesta con il limite di 1 Sinistro all'interno di ciascuna annualità di copertura assicurativa, entro i Massimali previsti all'art.3.

Art. 3 – Massimali

Il Massimale per ciascun Sinistro è di **Euro 5.000,00**; in ogni caso, fermi i limiti di Sinistro previsti, il Massimale complessivo per l'intera durata della copertura assicurativa è di **Euro 12.000,00**.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Veicoli non assicurabili

Non sono assicurabili:

- a) i veicoli appartenenti ai marchi Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Dodge, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, McLaren, Mazzanti, Maybach, Morgan, MVS, Pagani, Rolls Royce;
- b) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- c) i veicoli non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- d) i veicoli non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro;
- e) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio senza conducente;
- f) i mezzi agricoli, le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- g) i tricicli, i quadricicli leggeri, i ciclomotori ed i motoveicoli;
- h) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- i) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Art. 5 – Esclusioni

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) **dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);**
- b) **rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessi del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;**
- c) **furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;**
- d) **sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;**
- e) **atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;**

- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
- o) circolazione in Paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi;
- p) danni non riconducibili all'evento grandine oppure danni riconducibili ad altri eventi contestuali o successivi all'evento grandine (a titolo esemplificativo e non limitativo: caduta di oggetti, franamento o cedimento del terreno);
- q) Sinistri preesistenti oppure occorsi prima della data di decorrenza della copertura assicurativa, indipendentemente dal momento in cui sia stata fatta richiesta di rimborso in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- r) mancata liquidazione o reiezione della richiesta di risarcimento del Sinistro in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato esito negativo della richiesta.

Non sono in ogni caso indennizzati:

- s) gli eventuali Scoperti e/o Franchigie applicate all'indennizzo in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- t) i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- u) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso;
- v) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
- w) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell'indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- x) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- y) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa di cui all'Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità di denuncia del Sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.liquidazione@mawdy.com, via posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreasistencia.it o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di danneggiamento del Veicolo che non consente di circolare in condizioni normali, non spostare autonomamente il Veicolo e chiamare i mezzi di intervento competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

- a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;
- b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell'Assicurato;
- c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del certificato unico di circolazione;
- d) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti la ragione sociale del Concessionario;
- e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- f) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- g) quietanza di liquidazione del sinistro relativa alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione.

In aggiunta a tali documenti, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente ulteriore documentazione:

- h) copia della fattura relativa alla riparazione del Veicolo in cui siano riportati i dati dell'Officina Convenzionata o altro punto di riparazione;
- i) copia di eventuale perizia certificante il Danno Parziale disposta da altra compagnia assicurativa;
- j) copia di eventuali documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 8 – Liquidazione dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all'invio all'Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 7. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 13 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'Indennizzo sarà riconosciuto, a seguito della riparazione del Veicolo, mediante corresponsione dell'Indennizzo, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente all'Officina Convenzionata o al diverso punto di riparazione scelto dall'Assicurato a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione, entro i limiti dell'Indennizzo di cui all'Assicurazione.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 9 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato, è calcolato in cifra fissa in funzione della durata della copertura assicurativa.

I Premi per ogni Veicolo assicurato sono indicati nell'Allegato 1.

Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito, bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all'intermediario stesso in tale qualità o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 21,25%.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione

L'Assicurazione decorre **dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione**, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza.

A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l'Assicurazione ha una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi.

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, a fronte della riduzione di Premio, nella misura indicata nell'Allegato 1, praticata per le durate poliennali delle coperture assicurative, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso dall'Assicurazione per i primi cinque anni.

L'Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dall'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:

- a) in caso di vendita del Veicolo o di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi di Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 11 – Diritto di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, ogni parte ha facoltà di recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC.

L'Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell'Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Art. 12 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Danno Parziale al Veicolo l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 13 – Comunicazioni - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

Le comunicazioni di recesso dell'Assicurato di cui all'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione" dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

Raccomandata con ricevuta di ritorno a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

PEC: certificati.retail@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2558574

indicando i seguenti dati: nominativo dell'Assicurato; numero di Polizza; targa del Veicolo; motivazione del recesso con eventuale relativa documentazione; IBAN per l'eventuale restituzione della parte di Premio non goduto.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 14 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio targa comunicata al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso pubblico) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione destinazione d'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, con le modalità indicate all'art. 13 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Art. 15 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 13 della Sezione "Disposizioni Che Regolano Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.

Art. 16 – Cessione dei diritti

Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 17 – Prescrizione

I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 19 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

Art. 20 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Kairos Broker S.r.l., con sede legale in Via Caduti di Sabbiano, 3 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), iscritto alla Sezione B del RUI al n. B000537278.

Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.

Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data.

Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’“Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario,
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
- tramite app di messaggistica,
- tramite altri mezzi,

per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo, stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

	<ul style="list-style-type: none"> • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	<p>Potenziali clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 mesi <p>Clients</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. <p>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Kairos Safe GAP Plus

**Il presente Set Informativo
contenente:**

- **DIP Danni**
- **DIP aggiuntivo Danni**
- **Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario**

**deve essere consegnato al
Contraente prima della sottoscrizione
del contratto o, dove prevista, della
proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il Set Informativo.**

**Ultimo aggiornamento:
gennaio 2025**

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.

 **MAPFRE**

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: **KAIROS SAFE GAP PLUS**

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede un indennizzo per il danno materiale e diretto in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato che si sia verificato **dopo 24 mesi dalla decorrenza dell'Assicurazione.**

In caso di Sinistro l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato un importo pari ad una percentuale del Valore d'Acquisto del Veicolo al momento del Sinistro, distinta in funzione del momento in cui si verifica il Sinistro, secondo il seguente schema:

Periodo di accadimento del Sinistro	Percentuale applicabile
Dall'inizio del 25° mese alla fine del 36° mese	30%
Dall'inizio del 37° mese alla fine del 48° mese	40%
Dall'inizio del 49° mese alla fine del 60° mese	50%

L'Indennizzo sarà corrisposto a condizione che entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro l'Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario; oppure una società di leasing acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario e lo conceda in leasing all'Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura.

Sono espressamente esclusi dalle coperture gli autoveicoli:

- ✗ di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- ✗ di vetustà al momento dell'attivazione della copertura assicurativa superiore a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di veicolo nuovo;
- ✗ di vetustà al momento dell'attivazione della copertura assicurativa superiore a 96 mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di veicolo usato;
- ✗ con un Valore d'Acquisto superiore ad Euro 150.000,00;
- ✗ che non siano acquistati presso il Concessionario dall'Assicurato o dalla società di leasing che li concede in leasing all'Assicurato.

Sono previste ulteriori esclusioni dalle coperture assicurative, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limiti di copertura:

- ! L'Indennizzo in caso di Furto Totale non potrà cumularsi con quello per Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale. **L'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o Franchigie, in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto.**

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro, fornendo la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro e alla liquidazione dell'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa, sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza.

A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l'Assicurazione ha una durata di 36, 48 o 60 mesi; la copertura assicurativa ha rispettivamente una durata di 12, 24 o 36 mesi, a decorrere dal 24° mese dalla data di decorrenza dell'Assicurazione.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita del Veicolo o di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla stipula dell'Assicurazione, dandone comunicazione all'Assicuratore. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della comunicazione di recesso, e la restituzione del Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura assicurativa ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

Assicurazione contro i danni al Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: KAIROS SAFE GAP PLUS

Data: gennaio 2025 – il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mawdy.it; e-mail: info_Italy@mawdy.com; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mawdy.it, posta elettronica: info_Italy@mawdy.com, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 140.682.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 135.129.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro -5.554.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 195.9% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2024/2023-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori esclusioni.

Sono espressamente esclusi dalla copertura i veicoli:

- * destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- * non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- * non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro;
- * utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- * utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- * utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa:

- * le roulotte, i caravan, camper e gli autocaravan;
- * i ciclomotori ed i motoveicoli;
- * l'IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i

	<p>privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> * gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l'antifurto; * il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.); * danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; * le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso; * eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo; * il lucro cessante o la perdita di chance.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori limitazioni.

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- ! rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale;
- ! furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- ! circolazione in Paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- ! eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- ! eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione indicata tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Assicuratore.
	Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell'Area di Rischio, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	L'Assicuratore si impegna a liquidare l'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio	I mezzi di pagamento ammessi sono: carta di credito, contanti (limitatamente ad importi di Premio inferiori ad Euro 750,00 annuali), bonifico bancario o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa. Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Rimborso	In caso di recesso dall'Assicurazione, al Contraente sarà restituito il Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che desiderano ricevere un indennizzo per il danno materiale e diretto subito in caso di Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 52,86% calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI); • telefax al numero +39 015 2558156; • e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com; • PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. I reclami dovranno contenere: <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico; - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. L'Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.
----------------------------------	--

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p> <p>La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>
Negoziazione assistita	<p>La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna); • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

<u>GLOSSARIO</u>	1 di 2
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>CHE COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	1 di 8
Art. 2 Prestazioni.....	1 di 8
Art. 3 Massimali	1 di 8
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Veicoli non assicurabili.....	1 di 8
Art. 5 Esclusioni.....	2 di 8
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 6 Estensione Territoriale	3 di 8
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 7 Modalità di denuncia del Sinistro	3 di 8
Art. 8 Liquidazione dell'Indennizzo	4 di 8
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 9 Premio dell'Assicurazione	5 di 8
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione	5 di 8
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 11 Diritto di recesso del Contraente	6 di 8
Art. 12 Diritto di recesso in caso di Sinistro	6 di 8
Art. 13 Diritto di surrogazione	6 di 8
Art. 14 Comunicazioni – Elezione di domicilio	6 di 8
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio	7 di 8
Art. 16 Altre assicurazioni	7 di 8
Art. 17 Cessione dei diritti	7 di 8
Art. 18 Prescrizione.....	7 di 8
Art. 19 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione	7 di 8
Art. 20 Foro competente	7 di 8
Art. 21 Clausola Broker	7 di 8
ALLEGATO 1 – PREMI	1 di 3
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE	1 di 3
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1 di 2

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, proprietario oppure utilizzatore in forza di Contratto di Leasing di un Veicolo acquistato presso il Concessionario.

Assicuratore/ MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Concessionario: il concessionario o il venditore presso il cui punto di vendita l'Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Assicuratore.

Danno Parziale: il danno al Veicolo, dovuto a collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, eventi socio-politici o atto vandalico, quando il costo della riparazione sia inferiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato da un soggetto incaricato dall'Assicuratore o dalla compagnia che ha emesso la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, eventi socio-politici o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Furto Parziale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto parti del Veicolo assicurato, ovvero i danni conseguenti a tentato furto del Veicolo o di parti di esso.

Furto Totale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data della denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.

Incendio Parziale: il danno al Veicolo, dovuto a incendio, quando il costo della riparazione sia inferiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato da un soggetto incaricato dall'Assicuratore o dalla compagnia che ha emesso la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Nuovo Veicolo: il veicolo che, entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, sia acquistato presso il Concessionario dall'Assicurato o da una società di leasing che lo conceda all'Assicurato in leasing. Tale veicolo dovrà avere un valore d'acquisto non inferiore al Valore Commerciale che il Veicolo assicurato aveva al momento del Sinistro.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: la polizza di assicurazione con nome commerciale Kairos Safe, emessa dalla compagnia di assicurazioni Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia, a copertura dei danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto, collisione e altri danni, stipulata al momento dell'acquisto del Veicolo.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Relitto: il Veicolo che sia ritrovato a seguito di Furto Totale e che abbia subito danni il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o portale Insurance Pro o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Valore d'Acquisto: il valore del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA); con esclusione di IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.), risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d'acquisto. È considerato nel Valore d'Acquisto il valore degli accessori compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, mentre sono esclusi il valore degli altri accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e degli optional anche se installati prima della vendita, dell'antifurto, delle marchiature antifurto, ecc., nonché i premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, Corpi Veicoli, Terrestri, ecc.) o i corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, ecc.).

Veicolo: il veicolo di peso a pieno carico pari o inferiore a 35 quintali, che, al momento dell'attivazione della copertura assicurativa, risulti immatricolato in Italia da non più di 24 mesi in caso di veicolo nuovo o di 96 mesi in caso di veicolo usato, che abbia un Valore d'Acquisto non superiore ad Euro 150.000,00, e che sia acquistato presso il Concessionario dall'Assicurato o da una società di leasing che lo conceda in leasing all'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente Assicurazione l'Assicuratore si impegna a risarcire all'Assicurato il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato, che si sia verificato **dopo 24 mesi dalla decorrenza dell'Assicurazione** alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

Art. 2 – Prestazioni

In caso di Sinistro l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato un importo pari ad una percentuale del Valore d'Acquisto del Veicolo al momento del Sinistro, distinta in funzione del momento in cui si verifica il Sinistro, secondo il seguente schema:

Periodo di accadimento del Sinistro	Percentuale applicabile
Dall'inizio del 25° mese alla fine del 36° mese	30%
Dall'inizio del 37° mese alla fine del 48° mese	40%
Dall'inizio del 49° mese alla fine del 60° mese	50%

In ogni caso, l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o Franchigie, in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto.

Ad esempio:

Sinistro verificatosi al 40° mese della copertura assicurativa

Valore d'Acquisto del Veicolo: € 20.000

Percentuale applicabile: 40%

Indennizzo: € 8.000

Indennizzo calcolato da altro assicuratore: € 13.000

Franchigia applicata da altro assicuratore: € 1.000

Indennizzo netto corrisposto da altro assicuratore: € 12.000

Massimo indennizzo pagabile: € 20.000 – € 13.000 = € 7.000.

L'Indennizzo sarà corrisposto a condizione che entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro:

- l'Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario; oppure
- una società di leasing acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario e lo conceda in leasing all'Assicurato.

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente al Concessionario a titolo di parziale saldo della fattura d'acquisto del Nuovo Veicolo.

Qualora l'Assicurato abbia comunicato all'Assicuratore l'apposizione di un vincolo sull'Assicurazione in favore della società di leasing proprietaria del Veicolo, l'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo alla società vincolataria fino all'ammontare del suo credito residuo per il leasing nei limiti del Massimale di Polizza e verserà l'eventuale rimanenza al Concessionario.

Art. 3 – Massimali

L'Indennizzo in caso di Furto Totale non potrà cumularsi con quello per Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Veicoli non assicurabili

Non sono assicurabili:

- a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- b) i veicoli non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza

dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;

- c) i veicoli non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro;
- d) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- e) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- f) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- g) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- h) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Art. 5 – Esclusioni

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
- o) circolazione in Paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Non sono in ogni caso indennizzati:

- p) l'IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.;
- q) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l'antifurto;
- r) il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.);
- s) danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- t) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso;
- u) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
- v) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell'indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- w) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- x) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa di cui all'Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità di denuncia del Sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.liquidazione@mawdy.com, via posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreesistencia.it o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto del Veicolo, denunciare immediatamente l'evento alle Autorità competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

Per tutti i Sinistri:

- a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;
- b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell'Assicurato;
- c) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- d) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del certificato unico di circolazione;
- e) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Veicolo e la ragione sociale del Concessionario;
- f) per i Veicoli in leasing, copia del contratto di leasing e autorizzazione della società di leasing al pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato;
- g) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- h) copia della documentazione attestante l'acquisto del Nuovo Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del Concessionario venditore;
- i) in caso Nuovo Veicolo in leasing, copia del nuovo contratto di leasing e attestazione del pagamento della fattura di acquisto del Nuovo Veicolo da parte della società di leasing entro 120 giorni successivi alla data del Sinistro;
- j) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- k) quietanza di liquidazione del sinistro relativa alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri; qualora l'Assicurato sia titolare di partita IVA,

dichiarazione relativa al regime di recupero dell'IVA sull'acquisto del Veicolo.

In aggiunta a tali documenti, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente ulteriore documentazione a seconda del tipo di Sinistro:

in caso di Furto Totale

- l) copia di denuncia di Furto Totale del Veicolo sposta presso la Pubblica Autorità;
- m) tutte le chiavi in dotazione del Veicolo o certificazione di avvenuta consegna di esse alla compagnia di assicurazione della Polizza Corpi Veicoli Terrestri o di altra polizza che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;

in caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo o ritrovamento del Relitto:

- n) copia del certificato di rottamazione del Veicolo del demolitore autorizzato o dichiarazione di presa in carico della compagnia assicurativa che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;
- o) copia della perizia certificante la Distruzione per Danno Totale, l'Incendio Totale o la condizione di Relitto del Veicolo eventualmente disposta da altra compagnia assicurativa;
- p) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 8 – Liquidazione dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all'invio all'Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 7. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

- L'Indennizzo sarà riconosciuto, a seguito dell'acquisto del Nuovo Veicolo presso il medesimo Concessionario effettuato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, mediante corresponsione dello stesso, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente al Concessionario a titolo di parziale saldo della fattura d'acquisto del Nuovo Veicolo, entro i limiti dell'Indennizzo di cui all'Assicurazione. Nel caso in cui l'Assicurato abbia già saldato per intero la fattura d'acquisto del Nuovo Veicolo, l'Indennizzo sarà corrisposto direttamente all'Assicurato previo invio di documentazione attestante l'avvenuto pagamento per intero della fattura d'acquisto del Nuovo Veicolo o, in alternativa, di una dichiarazione del Concessionario di avvenuto pagamento della fattura d'acquisto del Nuovo Veicolo.
- A tal fine, le parti concordano che MAPFRE ASISTENCIA corrisponderà al Concessionario l'importo dell'Indennizzo sotto forma di acollo parziale, ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile, del debito che l'Assicurato ha nei confronti del Concessionario stesso per l'acquisto del Nuovo Veicolo, nei termini e nei limiti di cui all'Assicurazione.
- Con la sottoscrizione dell'Assicurazione, pertanto, l'Assicurato presta il proprio preventivo consenso all'acollo da parte di MAPFRE ASISTENCIA dell'eventuale debito futuro che dovesse sorgere in capo a sé in caso di Sinistro, per l'acquisto di un Nuovo Veicolo dal Concessionario nei termini e alle condizioni di cui all'Assicurazione, impegnandosi a mantenere indenne MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dal Concessionario creditore al di fuori del debito accollato.
- In caso di leasing sul Veicolo assicurato, qualora l'Assicurato abbia comunicato all'Assicuratore l'apposizione di un vincolo sull'Assicurazione in favore della società di leasing proprietaria del Veicolo, l'Indennizzo sarà corrisposto alla società vincolataria fino alla concorrenza del suo credito residuo entro il Massimale e l'eventuale rimanenza sarà corrisposta al Concessionario alle condizioni e con le modalità sopra indicate.

Qualora l'Assicurato abbia sottoscritto un contratto di leasing per il Nuovo Veicolo acquistato da una società di leasing presso il Concessionario, l'Indennizzo sarà corrisposto all'Assicurato a condizione ed a seguito del saldo della fattura di acquisto da parte della società di leasing al Concessionario entro il medesimo termine.

In caso di ritrovamento del Veicolo o di parti di esso a seguito di Furto Totale, l'Assicurato è obbligato ad informare l'Assicuratore non appena ne abbia notizia.

Se il ritrovamento del Veicolo avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, nulla sarà dovuto all'Assicurato, salvo il caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale o ritrovamento del Relitto, come disciplinato nella presente Assicurazione.

Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato è obbligato a scelta dell'Assicuratore, entro il

termine di 60 giorni dalla richiesta di questa, a:

- **rimborsare all'Assicuratore l'importo da questi corrisposto quale liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale;**
- **dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del Veicolo ritrovato, autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo, ed impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria.** Le spese necessarie per il trasporto del Veicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico dell'Assicuratore.

L'eventuale somma in eccesso rispetto all'Indennizzo erogato derivante dalla vendita del Veicolo da parte dell'Assicuratore sarà restituita all'Assicurato entro 180 giorni dall'avvenuto incasso di tale somma e non produrrà interessi.

In ogni caso, qualora, per qualsiasi motivo, l'Assicurato non possa procedere al trapasso di proprietà del Veicolo ritrovato o ceda la proprietà a soggetti diversi dall'Assicuratore (ad esempio alla compagnia di eventuale polizza corpi veicoli terrestri), egli è obbligato a rimborsare all'Assicuratore l'importo corrisposto quale liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 9 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato, è calcolato in percentuale sul Valore d'Acquisto (IVA inclusa), in base alla durata della copertura assicurativa, in base alle Aree di Rischio e, solo per i Veicoli usati, in base all'anzianità.

I Premi per ogni Veicolo assicurato e le Aree di Rischio sono indicati nell'Allegato 1.

Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito, bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all'intermediario stesso in tale qualità o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione

L'Assicurazione decorre **dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione**, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza.

A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l'Assicurazione ha una durata di 36, 48 o 60 mesi; la copertura assicurativa ha rispettivamente una durata di 12, 24 o 36 mesi, a decorrere dal 24° mese dalla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Ad esempio:

DURATA DELL'ASSICURAZIONE: *36 mesi*

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Decorrenza dell'Assicurazione: *dalle ore 24.00 del 01.01.2025*

Scadenza dell'Assicurazione: *alle ore 24.00 del 31.12.2027*

DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Decorrenza della copertura assicurativa: *dalle ore 24.00 del 01.01.2027*

Scadenza della copertura assicurativa: *alle ore 24.00 del 31.12.2027*

Durata della copertura assicurativa: *12 mesi*

L'Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 11 e 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:

- a) in caso di vendita del Veicolo o di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di

rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo da parte dell'Assicurato;

b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 11 – Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione, dandone comunicazione all'Assicuratore secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della comunicazione di recesso.

Al Contraente sarà restituito il Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

In caso di durata della copertura assicurativa superiore a 12 mesi, il Contraente ha altresì facoltà di recedere dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore con le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L'Assicuratore potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative sostenute per l'emissione della Polizza e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Certificato di Assicurazione.

Art. 12 – Diritto di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, ogni parte ha facoltà di recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC.

L'Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell'Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Art. 13 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale al Veicolo l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 14 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

Le comunicazioni di recesso dell'Assicurato di cui agli artt. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione" dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

Raccomandata con ricevuta di ritorno a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

PEC: certificati.retail@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2558574

indicando i seguenti dati: nominativo dell'Assicurato; numero di Polizza; targa del Veicolo; motivazione del recesso con eventuale relativa documentazione; IBAN per l'eventuale restituzione della parte di Premio non goduto.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio errata comunicazione relativa all'anzianità del Veicolo) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione della destinazione d'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, con le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunicano l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Art. 16 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni Che Regolano Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.

Art. 17 – Cessione dei diritti

Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 18 – Prescrizione

I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

Art. 21 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Kairos Broker S.r.l., con sede legale in Via Caduti di Sabbiuno, 3 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), iscritto alla Sezione B del RUI al n. B000537278.

Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.

Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data.

Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.

ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE KAIROS SAFE GAP PLUS

CONTRAENTE

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Telefono: «Telefono»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

Prov.: («PROVINCIA»)

e-mail: «email»

P.IVA: «Partita IVA»

CAP: «CAP»

ASSICURATO

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Telefono: «Telefono»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

Prov.: («PROVINCIA»)

e-mail: «email»

P.IVA: «Partita IVA»

CAP: «CAP»

VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Caratteristiche

Marca: «MARCA»

Targa: «TARGA»

Modello: «MODELLO»

Data prima imm.ne: «DATA»

Il peso a pieno carico del Veicolo è – come da libretto di circolazione – minore o uguale a 35 q.li

Dati relativi all'acquisto

Valore d'acquisto IVA inclusa (Euro): «Valore Acquisto»

Data d'acquisto: «DATA»

Situazione assicurativa all'atto della sottoscrizione del presente modulo

Il Veicolo dispone di copertura assicurativa: «RC Auto e Incendio/Furto»

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro al Veicolo per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale, al netto di eventuale indennizzo di altro assicuratore, alle condizioni e nei limiti precisati nel Set Informativo.

Decorrenza dell'Assicurazione

dalle ore 24.00 del «DATA»

Scadenza dell'Assicurazione

alle ore 24.00 del «DATA»

DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Decorrenza

dalle ore 24.00 del «DATA»

Scadenza

alle ore 24.00 del «DATA»

Durata

«XX MESI»

In relazione all'Assicurazione, per la durata convenuta, si precisa che il Premio per l'Assicurazione è unico ed anticipato.

Premio netto	Imposte	Premio lordo

Mezzi di pagamento: carta di credito, bonifico bancario o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa.

MAPFRE ASISTENCIA S.A.



Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

L'Assicurazione è regolata dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto:

1) la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e in particolare i documenti conformi ai modelli Allegato 3, 4 e 4-ter di cui all'art. 56 e il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente ai sensi dell'art. 58; 2) il Set Informativo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41/2018: il Documento Informativo precontrattuale per il prodotto assicurativo (DIP Danni), il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) e le Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario. Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Set Informativo.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

Il Contraente dichiara di aver letto ed accettato e di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:

- Art. 2 – Prestazioni;
- Art. 3 – Massimali;
- Art. 4 – Veicoli non assicurabili;
- Art. 5 – Esclusioni;
- Art. 8 – Liquidazione dell'Indennizzo;
- Art. 9 – Premio dell'Assicurazione;
- Art. 10 – Decorrenza e cessazione dell'Assicurazione;
- Art. 13 – Diritto di surrogazione;
- Art. 17 – Cessione dei diritti;
- Art. 20 – Foro competente;
- Art. 21 – Clausola broker.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il suindicato Contraente dichiara in ultimo di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 3 del Set Informativo, fornita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, da MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali necessari a MAPFRE ASISTENCIA S.A. per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione.

Esprime pertanto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità illustrate nelle Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

DICHIARAZIONI DI CONSENSO ESPRESSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE O PROMOZIONE COMMERCIALE

Se il Contraente acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all'espletamento da parte dell'Assicuratore di attività di invio di materiale pubblicitario, vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediate posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, invio testi quali short messaging system ("SMS"), messaggistica istantanea o social network, dei suoi prodotti o servizi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. Riterremo il suo consenso ricomprensivo anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

A tale fine, l'Assicuratore precisa che tali dati potranno essere comunicati, trasmessi o ceduti ad altre società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).

Il mancato consenso da parte del Contraente al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con l'Assicuratore.

Ho letto la suesposta Informativa e

Acconsento **Non acconsento**
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di materiale pubblicitario

Acconsento **Non acconsento**
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico

Acconsento

Non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di compimento di ricerche di mercato

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’“Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario,
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
- tramite app di messaggistica,
- tramite altri mezzi,

per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo, stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito

	<p>a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	<p>Potenziali clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 mesi <p>Clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. <p>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Polizza Individuale Kairos Full Finance Protection Plus

Il presente Set informativo contenente:

- Dip Danni
- Dip Aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario

Dev'essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo.

Ultimo aggiornamento: giugno 2023

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.

 **MAPFRE**

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. **Prodotto: KAIROS FULL FINANCE PROTECTION PLUS.** MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede un indennizzo per il danno materiale e diretto conseguente a causa di un Sinistro al Veicolo assicurato per Distruzione per Danno Totale e a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall'Assicurato per l'impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danno materiale e diretto conseguente al verificarsi di un Sinistro al Veicolo assicurato per Distruzione per Danno Totale.
- ✓ Perdite pecuniarie patite dall'Assicurato per l'impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo.

L'Assicuratore corrisponderà all'Assicurato un importo pari all'ammontare in conto capitale del Valore Finanziato non ancora rimborsato al momento del Sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura:

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i veicoli:

- * di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- * non immatricolati in Italia;
- * di anzianità massima al momento di conclusione dell'Assicurazione (rispetto alla data di prima immatricolazione) superiore a 8 anni;
- * destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici).

Sono previste ulteriori esclusioni dalla copertura, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limiti di copertura:

- ! l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore Finanziato e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro da altro assicuratore in virtù dell'eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento di danno alla circolazione su polizza responsabilità civile auto;

La copertura non opera in caso di:

- ! Valore Finanziato superiore ad Euro 50.000;
- ! Valore d'Acquisto superiore ad Euro 100.000.

L'Indennizzo è corrisposto **entro un Massimale di Euro 50.000,00 per Sinistro.**

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei seguenti paesi:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro, fornendo la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro e alla liquidazione dell'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura, è calcolato in percentuale sul Valore Finanziato, in base all'Area di Rischio e alla durata della copertura e sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.

L'Assicurazione avrà durata non superiore a 84 mesi ed in ogni caso non potrà avere durata superiore a quella del Finanziamento; essa non si rinnova alla scadenza.

L'Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 12 e 13 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato, dalla data di vendita accertata;
- b) in caso di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo, dalla data dell'evento;
- c) al verificarsi del Sinistro per Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

In caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa, a scelta del Contraente, cesserà alla data di effetto dell'estinzione anticipata o proseguirà fino alla scadenza naturale della copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione, dandone comunicazione all'Assicuratore.

In caso di estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento per qualsiasi motivo, comunicata e documentata all'Assicuratore, la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto dell'estinzione anticipata o continuerà fino alla scadenza contrattuale, su richiesta dell'Assicurato.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita al Contraente la parte di Premio pagato, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili), calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Assicurazione contro i danni al veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: KAIROS FULL FINANCE PROTECTION PLUS

Data: giugno 2023

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mapfreasistencia.it; e-mail: info@mapfreasistencia.it; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mapfreasistencia.it, posta elettronica: info@mapfreasistencia.it, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 137.470.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 170.670.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 16.971.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 170,8% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2022/2021-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, esclusioni.

Non sono assicurabili:

- ✘ ogni veicolo che non sia coperto da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- ✘ le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- ✘ i veicoli con targa prova;
- ✘ i ciclomotori ed i motoveicoli;
- ✘ i veicoli utilizzati per servizio di noleggio a breve o lungo termine (con o senza conducente);
- ✘ i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- ✘ i veicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.

L'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- ! rapina, come punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- ! furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio, guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
- ! circolazione in Paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e quindi non rientranti nell'Indennizzo:

- ! danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- ! le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente alla relativa omologazione;
- ! eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del diverso conducente del Veicolo;
- ! gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional non compresi nell'allestimento originario;
- ! il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa della perdita del Veicolo per Sinistro.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- ! eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- ! eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Dall'Indennizzo sarà detratto uno Scoperto pari al 20% in caso di:

- ! mancato riacquisto di un Nuovo Veicolo, oppure
- ! riacquisto di un Nuovo Veicolo presso un venditore diverso dal Concessionario o non facente parte del gruppo del Concessionario.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione indicata tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Assicuratore.
	Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio errata comunicazione relativa all'anzianità del Veicolo) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.</p> <p>In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione della destinazione d'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.</p> <p>In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.</p> <p>In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.</p> <p>Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Assicuratore si impegna a liquidare l'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il Premio sarà versato dall'Assicurato a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito, o bonifico bancario (diretto o da parte di società di finanziamento del credito con cui l'Assicurato abbia stipulato un contratto), sui conti correnti separati intestati all'intermediario stesso in tale qualità; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00. Il Premio a carico del Contraente è comprensivo delle imposte.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso dall'Assicurazione, al Contraente sarà restituito il Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Non è possibile sospendere la garanzia.</p>



Come posso disdire la polizza?

<p>Ripensamento dopo la stipulazione</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che acquistano un veicolo e desiderano ricevere un indennizzo per il danno materiale e diretto subito in caso di Sinistro per Distruzione per Danno Totale del Veicolo acquistato e a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall'Assicurato per l'impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 52,86% calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) • telefax al numero +39 015 2558156 • e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mapfre.com • PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it.
---	---

	<p>I reclami dovranno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. <p>L'Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p> <p>La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>
Negoziazione assistita	<p>La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna); • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

GLOSSARIO	1 di 1
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	1 di 6
Art. 2 Prestazione assicurativa.....	1 di 6
Art. 3 Massimali	1 di 6
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Veicoli non assicurabili.....	1 di 6
Art. 5 Esclusioni.....	2 di 6
Art. 6 Scoperti	2 di 6
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 7 Estensione Territoriale	3 di 6
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 8 Modalità di denuncia del Sinistro	3 di 6
Art. 9 Pagamento dell'Indennizzo	4 di 6
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 10 Premio dell'Assicurazione	4 di 6
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 11 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione	4 di 6
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 12 Diritto di recesso del Contraente	5 di 6
Art. 13 Diritto di recesso dell'Assicuratore	5 di 6
Art. 14 Diritto di surrogazione	5 di 6
Art. 15 Comunicazioni – Elezione di domicilio	5 di 6
Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio	6 di 6
Art. 17 Altre assicurazioni	6 di 6
Art. 18 Cessione dei diritti	6 di 6
Art. 19 Prescrizione.....	6 di 6
Art. 20 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione	6 di 6
Art. 21 Foro competente	6 di 6
Art. 22 Clausola Broker	6 di 6
ALLEGATO 1 – PREMI	1 di 1
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	1 di 2
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1 di 2

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, che ha stipulato un Finanziamento sul Veicolo acquistato presso il Concessionario.

Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Concessionario: il concessionario o il venditore presso il cui punto di vendita l'Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l'Assicuratore.

Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, dovuta ad eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, a collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Finanziamento: il contratto concluso dall'Assicurato per l'acquisto del Veicolo.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Massimale: somma fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Nuovo Veicolo: il veicolo acquistato dall'Assicurato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro in sostituzione del Veicolo assicurato colpito da un Sinistro, in relazione al quale sia stato sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Servizi Aggiuntivi: pacchetti di servizi di manutenzione o garanzie convenzionali legate all'acquisto del Veicolo, il cui costo può concorrere al Valore Finanziato per un ammontare non superiore al 15% dello stesso.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Valore d'Acquisto: il prezzo di acquisto del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA), con esclusione di IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, e di ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada), con valore non superiore ad Euro 100.000, così come risultante dalla fattura d'acquisto o da altro documento equivalente.

Valore Finanziato: capitale oggetto del Finanziamento per l'acquisto del Veicolo e di eventuali Servizi Aggiuntivi, di importo massimo pari ad Euro 50.000 comprensivi del costo dei Servizi Aggiuntivi entro il limite del 15% del Valore Finanziato stesso.

Veicolo: il veicolo, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 quintali, acquistato presso il Concessionario, immatricolato in Italia in relazione al quale l'Assicurato abbia stipulato un contratto di Finanziamento, e che abbia un'anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore o pari a 8 anni. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno indicato nel Documento Unico di Circolazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo:

- per il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro al Veicolo per Distruzione per Danno Totale, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione;
- a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall'Assicurato per l'impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo.

Art. 2 – Prestazione assicurativa

In caso di Sinistro l'Assicuratore corrisponderà all'Assicurato un importo pari all'ammontare in conto capitale del Valore Finanziato non ancora rimborsato al momento del Sinistro.

In ogni caso l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore Finanziato e quanto già indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, da altro assicuratore in virtù dell'eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto, o a titolo di risarcimento di danno alla circolazione su polizza responsabilità civile auto.

Ad esempio:

Esempio 1

Valore di Acquisto: € 8.500

Servizi Aggiuntivi: € 1.500

Valore Finanziato: € 10.000

Valore Finanziato residuo al momento del Sinistro: € 5.000

Indennizzo corrisposto da altro assicuratore: € 0

Massimo Indennizzo pagabile: € 5.000

Esempio 2

Valore di Acquisto: € 10.000

Valore Finanziato: € 10.000

Valore Finanziato residuo al momento del Sinistro: € 5.000

Indennizzo corrisposto da altro assicuratore: € 8.000

Differenza tra Valore Finanziato ed indennizzo corrisposto da altro assicuratore: € 2.000

Massimo Indennizzo pagabile: € 2.000

Art. 3 – Massimali

L'Indennizzo è corrisposto entro un Massimale di Euro 50.000,00 per Sinistro.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Veicoli non assicurabili

Non sono assicurabili:

- a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- b) ogni veicolo che non sia coperto da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- c) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- d) i veicoli con targa prova;
- e) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- f) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio a breve o lungo termine (con o senza conducente);
- g) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- h) i veicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.

Art. 5 – Esclusioni

L'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) rapina, come punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque che, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio, guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- n) circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati.

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e quindi non rientranti nell'Indennizzo:

- o) i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- p) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente alla relativa omologazione;
- q) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del diverso conducente del Veicolo;
- r) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional non compresi nell'allestimento originario;
- s) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa della perdita del Veicolo per Sinistro.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- t) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- u) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Art. 6 – Scoperti

Dall'Indennizzo sarà detratto uno Scoperto pari al 20% in caso di:

- mancato riacquisto di un Nuovo Veicolo, oppure
- riacquisto di un Nuovo Veicolo presso un venditore diverso dal Concessionario o non facente parte del gruppo del Concessionario.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 7 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa ha validità in Italia e nei seguenti Paesi, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 8 – Modalità di denuncia del Sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione, di seguito indicata, tramite posta elettronica all'indirizzo: ufficio.liquidazione@mapfre.com, con posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficio.liquidazione@cert.mapfreasistencia.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo MAPFRE ASISTENCIA S.A., Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI).

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo, attivarsi immediatamente.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo:

- a) copia della perizia certificante la Distruzione Totale del Veicolo eventualmente predisposta da altra compagnia assicurativa;
- b) copia dell'eventuale certificato di rottamazione del Veicolo, emesso da demolitore autorizzato, o dichiarazione di presa in carico di altra compagnia assicurativa che assicuri il Veicolo per lo stesso evento di cui al Sinistro;
- c) copia del contratto di Finanziamento;
- d) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;
- e) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del documento unico di circolazione;
- f) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- g) copia della documentazione attestante il Valore di Acquisto del Veicolo e dei Servizi Aggiuntivi, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del Concessionario;
- h) copia della documentazione attestante l'acquisto del Nuovo Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del Concessionario o di un diverso venditore del gruppo del Concessionario;
- i) copia del contratto di Finanziamento relativo al Nuovo Veicolo;
- j) copia della polizza di responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa, al momento del Sinistro;
- k) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- l) copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;
- m) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- n) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
- o) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- p) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, IBAN, etc.) dell'Assicurato.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e del conseguente pagamento dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 9 – Pagamento dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e inviare all'Assicurato la comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 8. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo all'Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata dall'Assicurato, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 18 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'accredito all'Assicurato dell'Indennizzo da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Distruzione per Danno Totale, l'Assicurato è tenuto a conservare il rottame del Veicolo finché lo stesso non sia stato sottoposto a perizia da parte dell'Assicuratore. Su richiesta dell'Assicuratore entro il termine di 60 giorni dal Sinistro, l'Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore per la vendita del rottame del Veicolo, impegnandosi a conferirgli la procura necessaria a tale scopo e autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 10 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura, è calcolato in percentuale sul Valore Finanziato, come indicato nella tabella di cui all'Allegato 1.

Il Premio sarà versato dall'Assicurato a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito, o bonifico bancario (diretto o da parte di società di finanziamento del credito con cui l'Assicurato abbia stipulato un contratto), sui conti correnti separati intestati all'intermediario stesso in tale qualità; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura:

- del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket) per la quota di Premio relativa all'Indennizzo per il danno materiale e diretto al Veicolo;

- del 21,25% per la quota di Premio relativa all'Indennizzo a titolo rimborso delle perdite pecuniarie per i Servizi Aggiuntivi.

In caso di Sinistro l'Assicuratore avrà diritto di trattenere integralmente il Premio corrisposto in via anticipata per la durata della copertura assicurativa.

Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 11 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione

L'Assicurazione decorre **dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione**, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.

L'Assicurazione avrà durata non superiore a 84 mesi ed in ogni caso non potrà avere durata superiore a quella del Finanziamento; essa non si rinnova alla scadenza.

L'Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 12 e 13 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato, dalla data di vendita accertata;
- b) in caso di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - di rottamazione del

Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo, dalla data dell'evento;

c) al verificarsi del Sinistro per Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

In caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa, a scelta del Contraente, cesserà alla data di effetto dell'estinzione anticipata o proseguirà fino alla scadenza naturale della copertura assicurativa.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 12 – Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione, dandone comunicazione all'Assicuratore secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

In caso di estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento per qualsiasi motivo, comunicata e documentata all'Assicuratore, la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto dell'estinzione anticipata o continuerà fino alla scadenza contrattuale, su richiesta dell'Assicurato.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita al Contraente la parte di Premio pagato, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili), calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Art. 13 – Diritto di recesso dell'Assicuratore

Dopo ogni Sinistro successivo al secondo e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC.

L'Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque altro atto del Contraente o dell'Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Art. 14 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Distruzione per Danno Totale al Veicolo l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 15 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreassistenza.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipata via e-mail all'indirizzo: gap@mapfre.com.

Le comunicazioni di recesso dell'Assicurato di cui all'art. 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione" dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

Raccomandata con ricevuta di ritorno a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

PEC: certificati.retail@cert.mapfreassistenza.it

Fax: 015/2558574

indicando i seguenti dati: nominativo dell'Assicurato; numero di Polizza; targa del Veicolo; motivazione del recesso con eventuale relativa documentazione; IBAN per l'eventuale restituzione della parte di Premio non goduto.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 16 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio errata comunicazione relativa all'anzianità del Veicolo) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione della destinazione d'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Art. 17 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 15 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.

Art. 18 – Cessione dei diritti

Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 19 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 20 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 21 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

Art. 22 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Kairos Broker S.r.l., con sede legale in Via Caduti di Sabbiuno, 3 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), iscritto alla Sezione B del RUI al n. B000537278.

Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.

Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data.

Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.

ALLEGATO 1 – PREMI

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura, è calcolato in percentuale sul Valore Finanziato, secondo la tabella di seguito riportata.

Tabella Premio

TIPOLOGIA DI PREMIO	Premio Netto in %	Imposta in %	Premio Lordo in %
Premio relativo all'Indennizzo per il danno materiale e diretto al Veicolo	3,33%	0,45%	3,78%
Premio relativo all'Indennizzo a titolo rimborso delle perdite pecuniarie per i Servizi Aggiuntivi	0,59%	0,13%	0,72%
Premio Totale	3,92%	0,58%	4,50%

ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

CONTRAENTE

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Prov.: («PROVINCIA»)

CAP: «CAP»

Telefono: «Telefono»

e-mail: «email»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

P.IVA: «Partita IVA»

ASSICURATO

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Prov.: («PROVINCIA»)

CAP: «CAP»

Telefono: «Telefono»

e-mail: «email»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

P.IVA: «Partita IVA»

VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Caratteristiche

Marca: «MARCA»

Modello: «MODELLO»

Targa: «TARGA»

Data prima imm.ne: «DATA»

Valore Finanziato (Euro):

Data di acquisto:«DATA»

Il peso a pieno carico del Veicolo è - come da libretto di circolazione - minore o uguale a 35 q.li

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato un Indennizzo per il danno materiale e diretto da lui subito in conseguenza al verificarsi di un Sinistro al Veicolo per Distruzione per Danno Totale e a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall'Assicurato per l'impossibilità di usufruire dei Servizi Aggiuntivi sul Veicolo, al netto di eventuale indennizzo di altro assicuratore, alle condizioni e nei limiti precisati nel Set Informativo.

Decorrenza dalle ore 00.00 del «DATACOPER» DURATA copertura: «DURATAPOL» mesi

Premio pari a Euro: «PREMIOTOT», comprensivo di Euro <<.....>> di imposte assicurative e di Euro riconosciuti all'intermediario assicurativo.

Il Premio sarà versato dall'Assicurato a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito, o bonifico bancario (diretto o da parte di società di finanziamento del credito con cui l'Assicurato abbia stipulato un contratto), sui conti correnti separati intestati all'intermediario in tale qualità; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

MAPFRE ASISTENCIA S.A.



Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

L'Assicurazione è regolata dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto:

1) la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e in particolare i documenti conformi ai modelli Allegato 3, 4 e 4-ter di cui all'art. 56 e il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente ai sensi dell'art. 58; 2) il Set Informativo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41/2018: il Documento Informativo precontrattuale per il prodotto assicurativo (DIP Danni), il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) e le Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario. Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Set Informativo.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

L'Assicurato dichiara di aver letto ed accettato e di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:

- Art. 2 - "Prestazione assicurativa"
- Art. 3 - "Massimali"
- Art. 4 - "Veicoli non assicurabili"
- Art. 5 - "Esclusioni"
- Art. 6 - "Scoperti"
- Art. 9 - "Pagamento dell'Indennizzo"
- Art. 10 - "Premio dell'Assicurazione"
- Art. 11 - "Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione"
- Art. 13 - "Diritto di recesso dell'Assicuratore"
- Art. 14 - "Diritto di surrogazione"
- Art. 18 - "Cessione dei diritti";
- Art. 21 - "Foro competente";
- Art. 22 - "Clausola broker"

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il suindicato Assicurato dichiara in ultimo di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 3 del Set Informativo, fornita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, da MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali necessari a MAPFRE ASISTENCIA S.A. per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione.

Esprime pertanto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità illustrate nelle Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

DICHIARAZIONI DI CONSENSO ESPRESSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE O PROMOZIONE COMMERCIALE

Se il Contraente acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all'espletamento da parte dell'Assicuratore di attività di invio di materiale pubblicitario, vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediate posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, invio testi quali short messaging system ("SMS"), messaggistica istantanea o social network, dei suoi prodotti o servizi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. Riterremo il suo consenso ricomprensivo anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

A tale fine, l'Assicuratore precisa che tali dati potranno essere comunicati, trasmessi o ceduti ad altre società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).

Il mancato consenso da parte del Contraente al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con l'Assicuratore.

Ho letto la suesposta Informativa e

Acconsento **Non acconsento**
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di materiale pubblicitario

Acconsento **Non acconsento**
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico

Acconsento **Non acconsento**
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di compimento di ricerche di mercato

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’“Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app di messaggistica;
- tramite altri mezzi,

per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo. Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della

	<p>qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	<p>Potenziali clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 mesi. <p>Clients</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. <p>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Kairos Safe Salvafranchigia Plus

**Il presente Set Informativo
contenente:**

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario

**deve essere consegnato al
Contraente prima della sottoscrizione
del contratto o, dove prevista, della
proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il Set Informativo.**

Ultimo aggiornamento: gennaio 2025

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.

 **MAPFRE**

RISERVATO

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Prodotto: KAIROS SAFE SALVAFRANCHIGIA PLUS

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede un indennizzo per il danno materiale e diretto in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La perdita pecuniaria, derivante dall'applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull'indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, in caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo assicurato. In caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari alla Franchigia o allo Scoperto applicato sull'Indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, **nei limiti del Massimale previsto, a condizione che la riparazione del danno derivante dal Sinistro sia effettuata presso il Concessionario dove l'Assicurato ha acquistato il Veicolo oppure presso un Centro Convenzionato.**



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura.

Sono espressamente esclusi dalle coperture gli autoveicoli:

- ✗ di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- ✗ di vetustà al momento dell'attivazione della copertura assicurativa superiore a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di veicolo nuovo;
- ✗ di vetustà al momento dell'attivazione della copertura assicurativa superiore a 72 mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di veicolo usato;
- ✗ con un Valore d'Acquisto superiore ad Euro 150.000,00;
- ✗ che non siano acquistati presso il Concessionario dall'Assicurato o dalla società di leasing che li concede in leasing all'Assicurato.

Sono previste ulteriori esclusioni dalle coperture assicurative, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limiti di copertura:

La copertura non opera oltre il Massimale previsto per Sinistro di **Euro 250,00**. Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro, fornendo la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro e alla liquidazione dell'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa, sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza.

A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l'Assicurazione ha una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo;
- c) in caso di restituzione del Veicolo al concessionario per opzione "Conto vendita".



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla stipula dell'Assicurazione, dandone comunicazione all'Assicuratore. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della comunicazione di recesso, e la restituzione del Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura assicurativa ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

Assicurazione contro i danni al Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: KAIROS SAFE SALVAFRANCHIGIA PLUS

Data: gennaio 2025 – il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mawdy.it; e – mail: info_Italy@mawdy.com; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mawdy.it, posta elettronica: info_Italy@mawdy.com, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 140.682.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 135.129.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro -5.554.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 195.9% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2024/2023-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori esclusioni. Sono espressamente esclusi dalla copertura i veicoli:

- * destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- * non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- * non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro;
- * utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- * utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- * utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa:

	<ul style="list-style-type: none"> * le roulotte, i caravan, camper e gli autocaravan; * i ciclomotori ed i motoveicoli; * l'IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.; * gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l'antifurto; * il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.); * danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; * le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso; * eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo; * il lucro cessante o la perdita di chance.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori limitazioni.

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- ! rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale;
- ! furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- ! circolazione in Paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione indicata tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Assicuratore.
	Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell'Area di Rischio, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	L'Assicuratore si impegna a liquidare l'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio	I mezzi di pagamento ammessi sono: carta di credito, contanti (limitatamente ad importi di Premio inferiori ad Euro 750,00 annuali), bonifico bancario o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa. Il Premio a carico del Contraente è comprensivo delle imposte.
Rimborso	In caso di recesso dall'Assicurazione, al Contraente sarà restituito il Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che desiderano avere il rimborso della perdita pecuniaria derivante dall'applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull'indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri in caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo assicurato.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 52,86% calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) • telefax al numero +39 015 2558156 • e – mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com • PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. I reclami dovranno contenere:
----------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. <p>La Assicuratore è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p> <p>La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>
Negoziazione assistita	<p>La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna); • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

<u>GLOSSARIO</u>	1 di 2
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>CHE COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	1 di 6
Art. 2 Prestazioni.....	1 di 6
Art. 3 Massimali	1 di 6
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Veicoli non assicurabili.....	1 di 6
Art. 5 Esclusioni.....	1 di 6
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 6 Estensione Territoriale.....	2 di 6
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 7 Modalità di denuncia del Sinistro	2 di 6
Art. 8 Liquidazione dell'Indennizzo.....	3 di 6
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 9 Premio dell'Assicurazione	4 di 6
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione	4 di 6
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 11 Diritto di recesso del Contraente	4 di 6
Art. 12 Diritto di recesso in caso di Sinistro	5 di 6
Art. 13 Diritto di surrogazione	5 di 6
Art. 14 Comunicazioni – Elezione di domicilio	5 di 6
Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio	5 di 6
Art. 16 Altre assicurazioni	6 di 6
Art. 17 Cessione dei diritti	6 di 6
Art. 18 Prescrizione.....	6 di 6
Art. 19 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione	6 di 6
Art. 20 Foro competente	6 di 6
Art. 21 Clausola Broker	6 di 6
ALLEGATO 1 – PREMI	1 di 10
ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE KAIROS SAFE SALVAFRANCHIGIA PLUS	1 di 2
ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1 di 2

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, proprietario oppure utilizzatore in forza di Contratto di Leasing di un Veicolo acquistato presso il Concessionario.

Assicuratore /MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Centro Convenzionato: centro di riparazioni appartenente alla rete convenzionata con la compagnia assicurativa che presta la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

Concessionario: il concessionario o il venditore presso il cui punto di vendita l'Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Assicuratore.

Danno Parziale: il danno al Veicolo, dovuto a collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile (compreso l'urto contro animale selvatico), ribaltamento e uscita di strada, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, eventi socio-politici o atto vandalico, quando il costo della riparazione sia inferiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato da un soggetto incaricato dall'Assicuratore o dalla compagnia che ha emesso la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile (compreso l'urto contro animale selvatico), ribaltamento e uscita di strada, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, eventi socio-politici o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Franchigia: la parte del danno indennizzabile, identificata con una cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto Parziale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto parti del Veicolo assicurato, ovvero i danni conseguenti a tentato furto del Veicolo o di parti di esso.

Furto Totale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data della denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.

Incendio Parziale: il danno al Veicolo, dovuto a incendio, quando il costo della riparazione sia inferiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato da un soggetto incaricato dall'Assicuratore o dalla compagnia che ha emesso la Polizza Corpi Veicoli Terrestri

Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore)

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: la polizza di assicurazione con nome commerciale Kairos Safe, emessa dalla compagnia di assicurazioni Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia, a copertura dei danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto, collisione e altri danni, stipulata al momento dell'acquisto del Veicolo.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Relitto: il Veicolo che sia ritrovato a seguito di Furto Totale e che abbia subito danni il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o portale Insurance Pro o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Valore d'Acquisto: il valore del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA); con esclusione di IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.), risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d'acquisto. È considerato nel Valore d'Acquisto il valore degli accessori compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, mentre sono esclusi il valore degli altri accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e degli optional anche se installati prima della vendita, dell'antifurto, delle marchiature antifurto, ecc., nonché i premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, Corpi Veicoli, Terrestri, ecc.) o i corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, ecc.).

Veicolo: il veicolo di peso a pieno carico pari o inferiore a 35 quintali, che, al momento dell'attivazione della copertura assicurativa, risulti immatricolato in Italia da non più di 24 mesi in caso di veicolo nuovo o di 72 mesi in caso di veicolo usato, che abbia un Valore d'Acquisto non superiore ad Euro 150.000,00, e che sia acquistato presso il Concessionario dall'Assicurato o da una società di leasing che lo conceda in leasing all'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente Assicurazione l'Assicuratore si impegna a risarcire all'Assicurato della perdita pecuniaria, derivante dall'applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull'indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, in caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

Art. 2 – Prestazioni

In caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari alla Franchigia o allo Scoperto applicato sull'Indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, **nei limiti del Massimale di cui al successivo art. 3, a condizione che la riparazione del danno derivante dal Sinistro sia effettuata presso il Concessionario dove l'Assicurato ha acquistato il Veicolo oppure presso un Centro Convenzionato.**

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente al Concessionario oppure al Centro Convenzionato a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione.

Art. 3 – Massimali

Il Massimale per Sinistro è di Euro 250,00.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Veicoli non assicurabili

Non sono assicurabili:

- a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- b) i veicoli non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- c) i veicoli non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro;
- d) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- e) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- f) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- g) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- h) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Art. 5 – Esclusioni

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;

- k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
- o) circolazione in Paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Non sono in ogni caso indennizzati:

- p) l'IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.;
- q) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l'antifurto;
- r) il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.);
- s) danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- t) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso;
- u) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
- v) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell'indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- w) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- x) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa di cui all'Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità di denuncia del Sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.liquidazione@mawdy.com, via posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreassistance.it o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto del Veicolo, denunciare immediatamente l'evento alle Autorità competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

Per tutti i Sinistri:

- a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;
- b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e – mail, etc.) dell'Assicurato;
- c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del certificato unico di circolazione;
- d) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Veicolo e la ragione sociale del Concessionario;
- e) per i Veicoli in leasing, copia del contratto di leasing e autorizzazione della società di leasing al pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato;
- f) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- g) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- h) quietanza di liquidazione del sinistro relativa alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione.

In aggiunta a tali documenti, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente ulteriore documentazione a seconda del tipo di Sinistro:

In caso di Furto Parziale:

- i) copia di denuncia di Furto Parziale del Veicolo sporta presso la Pubblica Autorità;

In caso di Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo

- j) copia della perizia certificante il Danno Parziale o l'Incendio Parziale eventualmente disposta da altra compagnia assicurativa;
- k) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 8 – Liquidazione dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all'invio all'Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 7. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 16 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'Indennizzo sarà riconosciuto, a seguito della riparazione del Veicolo presso il Concessionario oppure presso un Centro Convenzionato, mediante corresponsione dell'Indennizzo, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente al Concessionario oppure al Centro Convenzionato a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione, entro i limiti dell'Indennizzo di cui all'Assicurazione.

In caso di ritrovamento del Veicolo o di parti di esso a seguito di Furto Totale, l'Assicurato è obbligato ad informare l'Assicuratore non appena ne abbia notizia.

Se il ritrovamento del Veicolo avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, nulla sarà dovuto all'Assicurato, salvo il caso di Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale o ritrovamento del Relitto, come disciplinato nella presente Assicurazione.

In ogni caso, qualora, per qualsiasi motivo, l'Assicurato non possa procedere al trapasso di proprietà del Veicolo ritrovato o ceda la proprietà a soggetti diversi dall'Assicuratore (ad esempio alla compagnia di eventuale polizza corpi veicoli terrestri), egli

è obbligato a rimborsare all'Assicuratore l'importo corrisposto quale liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 9 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato, è calcolato in base alla durata della copertura assicurativa e in base alle Aree di Rischio, alla categoria di Veicolo e alle garanzie previste dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

I Premi per ogni Veicolo assicurato e le Aree di Rischio sono indicati nell'Allegato 1.

Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito, bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all'intermediario stesso in tale qualità o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 21,25%.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione

L'Assicurazione decorre **dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione**, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e non si rinnova alla scadenza.

A seconda di quanto prescelto dal Contraente, l'Assicurazione ha una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi.

L'Assicurazione cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dagli artt. 11 e 12 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 11 – Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della stipula dell'Assicurazione, dandone comunicazione all'Assicuratore secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno del ricevimento da parte dell'Assicuratore, della comunicazione di recesso.

Al Contraente sarà restituito il Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio relativo al periodo in cui la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data di ricevimento.

Il Contraente ha altresì facoltà di recedere dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore con le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L'Assicuratore potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative sostenute per l'emissione della Polizza e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Certificato di Assicurazione.

Art. 12 – Diritto di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, ogni parte ha facoltà di recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC.

L'Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell'Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Art. 13 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Furto Parziale al Veicolo l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 14 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

Le comunicazioni di recesso dell'Assicurato di cui all'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione" dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

Raccomandata con ricevuta di ritorno a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

PEC: certificati.retail@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2558574

indicando i seguenti dati: nominativo dell'Assicurato; numero di Polizza; targa del Veicolo; motivazione del recesso con eventuale relativa documentazione; IBAN per l'eventuale restituzione della parte di Premio non goduto.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio comunicazione di residenza non corretta ai fini dell'individuazione dell'Area di Rischio e del calcolo del Premio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell'area di rischio (residenza dell'Assicurato), l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, con le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Art. 16 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni Che Regolano Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.

Art. 17 – Cessione dei diritti

Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 18 – Prescrizione

I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

Art. 21 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Kairos Broker S.r.l., con sede legale in Via Caduti di Sabbiuno, 3 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), iscritto alla Sezione B del RUI al n. B000537278.

Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.

Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data.

Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.

ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE KAIROS SAFE SALVAFRANCHIGIA PLUS

CONTRAENTE

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Prov.: («PROVINCIA»)

CAP: «CAP»

Telefono: «Telefono»

e – mail: «email»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

P.IVA: «Partita IVA»

ASSICURATO

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Prov.: («PROVINCIA»)

CAP: «CAP»

Telefono: «Telefono»

e – mail: «email»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

P.IVA: «Partita IVA»

VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Caratteristiche

Marca: «MARCA»

Modello: «MODELLO»

Targa: «TARGA»

Data prima imm.ne: «DATA»

Il peso a pieno carico del Veicolo è – come da libretto di circolazione – minore o uguale a 35 q.li

Dati relativi all'acquisto

Valore d'acquisto IVA inclusa (Euro): «Valore Acquisto»

Data d'acquisto: «DATA»

Situazione assicurativa all'atto della sottoscrizione del presente modulo

Il Veicolo dispone di copertura assicurativa: «RC Auto e Incendio/Furto»

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Decorrenza dell'Assicurazione

dalle ore 24.00 del «DATA»

Scadenza dell'Assicurazione


alle ore 24.00 del «DATA»

In relazione all'Assicurazione, per la durata convenuta, si precisa che il Premio per l'Assicurazione è unico ed anticipato.

Premio netto	Imposte	Premio lordo

Mezzi di pagamento: carta di credito, bonifico bancario o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa.

MAPFRE ASISTENCIA S.A.



Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

L'Assicurazione è regolata dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto:

1) la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e in particolare i documenti conformi ai modelli Allegato 3, 4 e 4-ter di cui all'art. 56 e il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del

Contraente ai sensi dell'art. 58; 2) il Set Informativo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41/2018: il Documento Informativo precontrattuale per il prodotto assicurativo (DIP Danni), il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) e le Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario. Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Set Informativo.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

Il Contraente dichiara di aver letto ed accettato e di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:

- Art. 2 – Prestazioni;
- Art. 3 – Massimali;
- Art. 4 – Veicoli non assicurabili;
- Art. 5 – Esclusioni;
- Art. 8 – Liquidazione dell'Indennizzo;
- Art. 9 – Premio dell'Assicurazione;
- Art. 10 – Decorrenza e cessazione dell'Assicurazione;
- Art. 13 – Diritto di surrogazione;
- Art. 17 – Cessione dei diritti;
- Art. 20 – Foro competente;
- Art. 21 – Clausola broker.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il suindicato Contraente dichiara in ultimo di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 3 del Fascicolo Informativo, fornita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, da MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali necessari a MAPFRE ASISTENCIA S.A. per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione.

Esprime pertanto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità illustrate nelle Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data _____ Firma del Contraente _____

DICHIARAZIONI DI CONSENSO ESPRESSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE O PROMOZIONE COMMERCIALE

Se il Contraente acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all'espletamento da parte dell'Assicuratore di attività di invio di materiale pubblicitario, vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediate posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, invio testi quali short messaging system ("SMS"), messaggistica istantanea o social network, dei suoi prodotti o servizi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. Riterremo il suo consenso ricomprensivo anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

A tale fine, l'Assicuratore precisa che tali dati potranno essere comunicati, trasmessi o ceduti ad altre società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).

Il mancato consenso da parte del Contraente al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con l'Assicuratore.

Ho letto la suesposta Informativa e

Acconsento **Non acconsento**
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di materiale pubblicitario

Acconsento **Non acconsento**
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico

Acconsento **Non acconsento**
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di compimento di ricerche di mercato

Luogo e data _____ Sottoscrizione del Contraente _____

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'“Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario,
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
- tramite app di messaggistica,
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo, stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE.

	<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	<p>Potenziali clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> 24 mesi <p>Clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. <p>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)</p> <ul style="list-style-type: none"> per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO POLIZZA N. COR01R16GAP1000171

GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, proprietario oppure utilizzatore in forza di Contratto di Leasing di un Veicolo acquistato presso il Concessionario.

Assicuratore /MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Centro Convenzionato: centro di riparazioni appartenente alla rete convenzionata con la compagnia assicurativa che presta la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

Concessionario: il concessionario o il venditore presso il cui punto di vendita l'Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato.

Contraente: il soggetto, indicato nella Polizza di Assicurazione collettiva di cui all'Allegato 3, che sottoscrive l'Assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri e costi.

Danno Parziale: il danno al Veicolo, dovuto ad eventi naturali (compreso l'urto con animale selvatico), che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, eventi socio-politici (compreso l'atto vandalico), collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, quando il costo della riparazione sia inferiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato da un soggetto incaricato dall'Assicuratore o dalla compagnia che ha emesso la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

Distruzione per Danno Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta ad eventi naturali (compreso l'urto con animale selvatico), che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, eventi socio-politici (compreso l'atto vandalico), collisione con altro veicolo identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, quando il costo della riparazione dei danni, sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Franchigia: la parte del danno indennizzabile, identificata con una cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto Parziale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto parti del Veicolo assicurato, ovvero i danni conseguenti a tentato furto del Veicolo o di parti di esso.

Furto Totale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data della denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.

Incendio Parziale: il danno al Veicolo, dovuto a incendio, quando il costo della riparazione sia inferiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato da un soggetto incaricato dall'Assicuratore o dalla compagnia che ha emesso la Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

MAWDY: il marchio che identifica MAPFRE ASISTENCIA.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: la polizza di assicurazione a copertura dei danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto, collisione e altri danni, stipulata al momento dell'acquisto del Veicolo.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o portale Insurance Pro o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Valore d'Acquisto: il valore del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA); con esclusione di IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.), risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d'acquisto. È considerato nel Valore d'Acquisto il valore degli accessori compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, mentre sono esclusi il valore degli altri accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e degli optional anche se installati prima della vendita, dell'antifurto, delle marchiature antifurto, ecc., nonché i premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, Corpi Veicoli Terrestri, ecc.) o i corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, ecc.).

Veicolo: il veicolo, nuovo o usato, di peso a pieno carico pari o inferiore a 35 quintali, immatricolato in Italia, con un Valore d'Acquisto non superiore ad Euro 150.000,00 e non inferiore ad Euro 3.000,00, che abbia un'anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore o pari a 10 anni e che sia acquistato presso il Concessionario dall'Assicurato o da una società di leasing che lo conceda in leasing all'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente Assicurazione l'Assicuratore si impegna a risarcire all'Assicurato della perdita pecuniaria, derivante dall'applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull'indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, in caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

Art. 2 – Prestazioni

In caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato una somma pari alla Franchigia o allo Scoperto applicato sull'indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

L'Indennizzo sarà corrisposto con i seguenti limiti:

- entro il 10% di Scoperto applicato sull'importo del danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri;
- fino alla concorrenza di Euro 250,00 nel caso in cui la Polizza Corpi Veicoli Terrestri applicasse, oltre allo Scoperto in %, uno Scoperto minimo e lo stesso fosse operante sul Sinistro.

In ogni caso, l'Indennizzo sarà erogato **entro il Massimale di cui al successivo art. 3 e a condizione che la riparazione del danno derivante dal Sinistro sia effettuata presso il Concessionario dove l'Assicurato ha acquistato il Veicolo oppure presso un Centro Convenzionato.**

L'Assicuratore corrisponderà l'Indennizzo, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente al Concessionario oppure al Centro Convenzionato a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione.

Esempio 1

Importo del danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri: Euro 5.000,00

Scoperto e minimo previsti dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri: 20%, con un minimo pari ad Euro 300,00

Importo risultante dall'applicazione dello Scoperto sul danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri: Euro 1.000,00 (20% di Euro 5.000,00)

Indennizzo da parte dell'Assicuratore: Euro 500,00 (10% di Euro 5.000,00)

Esempio 2

Importo del danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri: Euro 500,00

Scoperto e minimo previsti dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri: 5%, con un minimo pari ad Euro 300,00

Scoperto minimo applicato sull'indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri: Euro 300,00

Indennizzo da parte dell'Assicuratore: Euro 250,00

Art. 3 – Massimali

Il Massimale per Sinistro è di:

- **Euro 350,00** in caso di danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri per collisione e kasko;
- **Euro 3.000,00** in caso di danno indennizzabile dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri per Furto e Incendio, Eventi naturali e sociopolitici.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Veicoli non assicurabili

Non sono assicurabili:

- i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- i veicoli non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- i veicoli non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro;
- i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);

- le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- i ciclomotori ed i motoveicoli;
- i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Art. 5 – Esclusioni

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio, guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
- o) circolazione in Paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Non sono in ogni caso indennizzati:

- p) l'IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione ed ogni altra imposta (ad eccezione dell'IVA per i privati), tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.;
- q) gli accessori (quali portabici, portasci, ecc.) e gli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita del Veicolo, e l'antifurto;
- r) il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura antifurto dei vetri, ecc.);
- s) i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- t) i danni ai cristalli;
- u) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso;
- v) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
- w) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell'indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- x) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- y) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa di cui all'Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei restanti Paesi aderenti della Carta Verde.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità di denuncia del Sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.liquidazione@mawdy.com, via posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreesistencia.it o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto del Veicolo, denunciare immediatamente l'evento alle Autorità competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

Per tutti i Sinistri:

- a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno;
- b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell'Assicurato;
- c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del certificato unico di circolazione;
- d) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Veicolo e la ragione sociale del Concessionario;
- e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- f) quietanza di liquidazione del sinistro relativa alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione.

In aggiunta a tali documenti, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente ulteriore documentazione a seconda del tipo di Sinistro:

In caso di Furto Parziale:

- g) copia di denuncia di Furto Parziale del Veicolo sporta presso la Pubblica Autorità;

In caso di Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo

- h) copia della perizia certificante il Danno Parziale o l'Incendio Parziale eventualmente disposta da altra compagnia assicurativa;
- i) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 8 – Liquidazione dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all'invio all'Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 7. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'Indennizzo sarà riconosciuto, a seguito della riparazione del Veicolo presso il Concessionario oppure presso un Centro Convenzionato, mediante corresponsione dell'Indennizzo, in nome e per conto dell'Assicurato, direttamente al Concessionario o al Centro Convenzionato a titolo di parziale saldo della fattura di riparazione, entro i limiti dell'Indennizzo di cui all'Assicurazione.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a collaborare per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 9 – Premio dell'Assicurazione

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile e ne assume i relativi oneri e costi, rinunciando a richiedere il rimborso del Premio all'Assicurato che per tanto nulla deve corrispondere all'Assicuratore a titolo di Premio.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa attivata per ciascun Veicolo assicurato ha durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi a decorrere dalla data indicata nel relativo modulo di inserimento di cui all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", riportata **nel Certificato di Assicurazione**, a condizione del pagamento del relativo Premio e non si rinnoverà alla scadenza.

La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:

- a) in caso di vendita del Veicolo o di trasferimento di proprietà del Veicolo - ad eccezione della successione a causa di morte - o di rottamazione del Veicolo o di qualsiasi altra causa che determini la perdita definitiva della proprietà o del possesso del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi di Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 11 – Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati, il cui rapporto con l'Assicuratore è regolato esclusivamente dall'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura devono essere adempiuti dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione, tra cui l'Indennizzo in caso di Sinistro, spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in

possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

Art. 12 – Rinuncia al diritto di surrogazione

MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile in favore dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Furto Parziale l'Assicuratore non subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Art. 13 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipata via e-mail all'indirizzo: gap@mawdy.com.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 14 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio comunicazione di residenza non corretta ai fini dell'individuazione dell'Area di Rischio e del calcolo del Premio) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione dell'area di rischio (residenza dell'Assicurato), l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, con le modalità indicate all'art. 13 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Art. 15 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 13 della Sezione "Disposizioni Che Regolano Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.

Art. 16 – Cessione dei diritti

Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 17 – Prescrizione

I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 19 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

Art. 20 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Kairos Broker S.r.l., con sede legale in Via Caduti di Sabbiano, 3 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO), iscritto alla Sezione B del RUI al n. B000537278.

Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.

Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data.

Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.

Art. 21 – Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'**Ufficio Reclami** con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
- telefax al numero +39 015 2558156
- e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com
- PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it.

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico;
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

In caso di assenza di **riscontro entro il termine di 45 giorni** o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela dei Consumatori – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell'Ivass www.ivass.it o sul sito www.mawdy.it alla sezione Reclami.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet www.ivass.it.

Per il reclamante è inoltre possibile, e a volte necessario, rivolgersi, secondo le disposizioni e nei casi previsti dalla legge, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali.

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app di messaggistica;
- tramite altri mezzi;

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link www.mawdy.it/privacy-clienti.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link www.mawdy.it/privacy-clienti.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati

Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
---------------------------------	------------------------

Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo; stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. - Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. - Prevenzione ed investigazione delle frodi. - Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. - Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. - Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. - Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	<p>Potenziali clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 mesi <p>Clients</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. <p>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link www.mawdy.it/privacy-clienti .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link www.mawdy.it/privacy-clienti.